*SERIE GENERALE*

*Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b*
*Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma*

**Anno 139° — Numero 211**

# GAZZETTA UFFICIALE

## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

*PARTE PRIMA* **Roma - Giovedì, 10 settembre 1998** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

*La* **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

**1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
**2ª Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
**3ª Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)
**4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

## AVVISO IMPORTANTE

**Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.**

## SOMMARIO

# LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO-LEGGE 10 settembre 1998, n. **324.**

**Disposizioni urgenti in materia di interventi previdenziali per il personale dipendente dalla Ferrovie dello Stato S.p.a.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di attuare il piano di risanamento della Ferrovie dello Stato S.p.a. il cui contenuto è finalizzato ad un aumento di efficienza per sostenere l'incremento della produzione anche attraverso l'adozione di adeguati modelli organizzativi, idonei ad agevolare l'avvio del processo di adeguamento del settore del trasporto ferroviario alla vigente normativa comunitaria;

Ritenuta, altresì, la straordinaria necessità ed urgenza, in tale contesto, di assicurare al personale ferroviario un trattamento previdenziale pensionistico omogeneo rispetto a quello di tutti gli altri lavoratori privati, in modo da favorirne la mobilità interaziendale volontaria, attraverso la ricongiunzione delle singole posizioni assicurative;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 settembre 1998;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri dei trasporti e della navigazione e del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

1. Nei confronti dei lavoratori dipendenti dalla Ferrovie dello Stato S.p.a. non si applicano, fino al 1° gennaio 2002, le disposizioni di cui all'articolo 6 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 791, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 54, all'articolo 6 della legge 29 dicembre 1990, n. 407, e all'articolo 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, nella parte in cui consentono il mantenimento in servizio oltre i limiti di età per il collocamento a riposo d'ufficio per il pensionamento di vecchiaia.

2. Nei casi in cui il mantenimento in servizio ai sensi delle disposizioni di cui al comma 1 sia già iniziato prima della data di entrata in vigore del presente decreto, i rapporti di lavoro sono risolti dalla stessa data.

3. Il personale dipendente dalla Ferrovie dello Stato S.p.a., iscritto al Fondo pensioni di cui all'articolo 209 del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, all'atto della risoluzione del rapporto di lavoro, può optare per il trasferimento della posizione assicurativa, accreditata presso il suddetto Fondo, nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti gestita dall'INPS, secondo le disposizioni dell'articolo 1 della legge 7 febbraio 1979, n. 29, anche quando vanti l'iscrizione al solo Fondo pensioni.

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 settembre 1998

SCÀLFARO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

BURLANDO, *Ministro dei trasporti e della navigazione*

TREU, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*

CIAMPI, *Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica*

Visto, *il Guardasigilli:* FLICK

**98G0375**

# DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

## MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 13 agosto 1998, n. **325.**

**Regolamento recante norme per l'applicazione al Corpo della guardia di finanza delle disposizioni in materia di sicurezza e salute dei lavoratori nel luogo di lavoro.**

IL MINISTRO DELLE FINANZE

DI CONCERTO CON

I MINISTRI DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE, DELLA SANITÀ E PER LA FUNZIONE PUBBLICA

Vista la legge 23 aprile 1959, n. 189, recante l'ordinamento del Corpo della guardia di finanza;

Visto il regio decreto 11 luglio 1941, n. 1161, recante norme relative al segreto militare;

Vista la legge 11 luglio 1978, n. 382, recante norme di principio sulla disciplina militare e, in particolare, gli articoli 18 e 19 che contemplano l'istituzione ed il funzionamento degli organi di rappresentanza militare;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 novembre 1979, n. 691, recante l'approvazione del regolamento di attuazione della rappresentanza militare;

Visto il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, riguardante il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro;

Visto l'articolo 51 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395, recante il recepimento dell'accordo sindacale del 20 luglio 1995 riguardante il personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile (Polizia di Stato, Corpo di polizia penitenziaria e Corpo forestale dello Stato) e del provvedimento di concertazione del 20 luglio 1995 riguardante le Forze di polizia ad ordinamento militare (Arma dei carabinieri e Corpo della guardia di finanza);

Visto il decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 242, recante modifiche ed integrazioni al citato decreto legislativo n. 626 del 1994;

Visto l'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Viste le determinazioni n. 234745 in data 28 giugno 1996 e n. 334494 in data 20 settembre 1996, entrambe del comandante generale della Guardia di finanza, con le quali è stato individuato il «datore di lavoro» nell'ambito della Guardia di finanza ai sensi dell'articolo 30, comma 1, del citato decreto legislativo n. 242 del 1996;

Udito il parere del Consiglio di Stato, sezione consultiva per gli atti normativi espresso nell'adunanza del 14 luglio 1997;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988 (nota n. 3-6222/U.C.L. del 1° settembre 1997);

Ritenuto di dover individuare le particolari esigenze connesse al servizio espletato dal Corpo della guardia di finanza di cui tener conto nell'applicazione delle disposizioni recate dal citato decreto legislativo n. 626 del 1994;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. Tutte le attività svolte nell'ambito dell'Amministrazione della Guardia di finanza dal personale militare, dagli allievi degli istituti di formazione e dal personale civile e militare estraneo all'Amministrazione stessa, sono assoggettate alle vigenti norme di legge in materia di prevenzione, protezione, sicurezza, igiene del lavoro e rispetto dell'integrità ambientale, tenendo conto delle esigenze connesse al servizio espletato dal Corpo secondo le disposizioni di cui al presente decreto.

2. Restano ferme, ai sensi dell'articolo 23, comma 4, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni e secondo le norme recate dal decreto interministeriale ivi previsto, le competenze in materia di sicurezza e salute del personale attribuite dalle disposizioni vigenti ai servizi sanitari e tecnici esistenti nell'ambito della Guardia di finanza.

3. Nei luoghi e nelle aree delle infrastrutture della Guardia di finanza diversi da quelli soggetti alla competenza dei servizi sanitari e tecnici a norma del comma 2, l'attività di vigilanza sull'applicazione delle disposizioni dettate dal citato decreto legislativo n. 626 del 1994 deve essere effettuata dal personale indicato all'articolo 23, commi 1 e 2, del predetto decreto legislativo in possesso dell'abilitazione prevista dal regio decreto 11 luglio 1941, n. 1161, concessa con il rilascio dell'apposito nulla osta di segretezza.

Art. 2.

1. I rappresentanti per la sicurezza da nominare ai sensi dell'articolo 18 del citato decreto legislativo n. 626 del 1994, per il Corpo della guardia di finanza, sono individuati:

*a)* di norma, tra i delegati eletti negli organi di rappresentanza militare, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 4 novembre 1979, n. 691, relativamente alle infrastrutture ove essi abitualmente operano o che ospitano il reparto al quale gli stessi sono in forza;

*b)* in assenza di delegati di cui alla lettera *a),* tra il personale in servizio presso il reparto o i reparti allocati nella singola infrastruttura, a seguito di designazione da parte del personale in servizio presso il o i reparti medesimi, da effettuarsi in apposita riunione indetta dal datore di lavoro competente per l'infrastruttura.

2. Nella nomina di cui al comma 1 dovrà individuarsi un rappresentante per la sicurezza per ciascun settore tecnico o operativo nell'ambito del quale operano i reparti aventi sede nell'infrastruttura.

3. Le modalità ed i contenuti specifici della formazione del rappresentante per la sicurezza sono stabiliti con le disposizioni emanate dal comando generale, sentito il Co.Ce.R./Guardia di finanza.

4. Il rappresentante per la sicurezza deve disporre del tempo necessario all'espletamento dell'incarico, durante il quale le operazioni svolte, per le finalità e nei limiti previsti dal citato decreto legislativo n. 626 del 1994, sono a tutti gli effetti attività di servizio. Le modalità per l'esercizio delle funzioni, di cui all'articolo 19, comma 1, del predetto decreto legislativo sono determinate dal comando generale, sentito il Co.Ce.R./Guardia di finanza.

5. Presso ogni comando di Corpo ed equiparato, le funzioni di orientamento e di promozione di iniziative formative di cui all'articolo 20 del citato decreto legislativo n. 626 del 1994, sono espletate nel corso di apposito incontro fra il datore di lavoro competente per l'infrastruttura e l'organo di rappresentanza affiancato al comandante dell'unità di base ai sensi del menzionato decreto del Presidente della Repubblica n. 691 del 1979. In caso di presenza di più comandanti di unità di base nella stessa infrastruttura, al suddetto incontro partecipano tutti i rispettivi organi di rappresentanza.

Art. 3.

1. Per il personale della Guardia di finanza che presta servizio nell'ambito di infrastrutture gestite da altre amministrazioni dello Stato, gli obblighi di cui all'articolo 4, commi 1, 2, 3, 4, lettere *a)* e *b)*, 5, salvo la lettera *o)*, 6, 7, e 12, del decreto legislativo n. 626 del 1994, e successive modificazioni ed integrazioni, fanno capo al datore di lavoro designato dall'amministrazione ospitante. All'osservanza delle norme previste dal citato articolo 4 non richiamate nel precedente periodo provvede il datore di lavoro individuato nell'ambito della Guardia di finanza.

2. Per il personale civile e militare estraneo alla Guardia di finanza in servizio nell'ambito di infrastrutture ove trovano collocazione reparti del Corpo, gli obblighi previsti dalle norme richiamate al comma 1 fanno capo al datore di lavoro designato dal comandante generale del Corpo, con propria determinazione.

3. Per il personale di cui al comma 1, il rappresentante per la sicurezza è designato secondo le modalità previste all'articolo 2.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 13 agosto 1998

*Il Ministro delle finanze*
VISCO

*Il Ministro del lavoro*
*e della previdenza sociale*
TREU

*Il Ministro della sanità*
BINDI

*Il Ministro per la funzione pubblica*
BASSANINI

Visto, *il Guardasigilli:* FLICK
*Registrato alla Corte dei conti il 1º settembre 1998*
*Registro n. 2 Finanze, foglio n. 237*

---

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati i valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

*Note alle premesse:*

— La legge 23 aprile 1959, n. 189, reca: «Ordinamento del Corpo della Guardia di finanza».

— Il regio decreto 11 luglio 1941, n. 1161, reca: «Norme relative al segreto militare».

— Il testo degli articoli 18 e 19 della legge 11 luglio 1978, n. 382 (Norme di principio sulla disciplina militare), è il seguente:

«Art. 18. — Sono istituiti organi di rappresentanza di militari con le competenze indicate dal successivo art. 19.

Gli organi della rappresentanza militare si distinguono:

*a)* in un organo centrale, a carattere nazionale ed interforze, articolato, in relazione alle esigenze, in commissioni interforze di categoria — ufficiali, sottufficiali e volontari — e in sezione di forza armata o di corpo armato - Esercito, Marina, Aeronautica, Carabinieri e Guardia di finanza;

*b)* in un organo intermedio presso gli alti comandi;

*c)* in un organo di base presso le unità a livello minimo compatibile con la struttura di ciascuna forza armata o corpo armato.

L'organo centrale e quelli intermedi sono costituiti da un numero fisso di delegati di ciascuna delle seguenti categorie: ufficiali, sottufficiali e volontari. L'organo di base è costituito dai rappresentanti delle suddette categorie presenti al livello considerato. Nell'organo centrale la rappresentanza di ciascuna forza armata o corpo è proporzionale alla rispettiva consistenza numerica.

I militari di leva sono rappresentati negli organi di base da delegati eletti nelle unità minime compatibili con la struttura di ciascuna forza armata e con scadenze che garantiscano la continuità degli organi rappresentativi.

Per la elezione dei rappresentanti nei diversi organi di base si procede con voto diretto, nominativo e segreto.

I rappresentanti dei militari di leva negli organi di base eleggono nel proprio ambito semestralmente loro delegati nell'organo intermedio.

All'elezione dei rappresentanti negli organi intermedi provvedono i rappresentanti eletti negli organi di base, scegliendoli nel proprio ambito con voto diretto, nominativo e segreto. Ciascuno dei rappresentanti di base esprime non più di due terzi dei voti rispetto al numero dei delegati da eleggere. Con la stessa procedura i rappresentanti degli organi intermedi eleggono i delegati all'organo centrale.

Gli eletti, militari di carriera, durano in carica tre anni e non sono immediatamente rieleggibili.

Gli eletti, militari di carriera o di leva, che cessano anticipatamente dal mandato sono sostituiti, per il periodo residuo, dai militari che nelle votazioni effettuate, di primo o secondo grado, seguono immediatamente nella graduatoria l'ultimo degli eletti».

«Art. 19. — Normalmente l'organo centrale della rappresentanza si riunisce in sessione congiunta di tutte le sezioni costituite, per formulare pareri e proposte e per avanzare richieste, nell'ambito delle competenze attribuite.

Tale sessione si aduna almeno una volta l'anno per formulare un programma di lavoro e per verificarne l'attuazione.

Le riunioni delle sezioni costituite all'interno dell'organo centrale della rappresentanza sono convocate ogni qualvolta i pareri e le proposte da formulare e le richieste da avanzare riguardino esclusivamente le singole forze armate o i corpi armati. Le riunioni delle commissioni costituite all'interno dell'organo centrale della rappresentanza sono convocate ogni qualvolta i pareri e le proposte da formulare e le richieste da avanzare riguardino le singole categorie.

Il Ministro della difesa riunisce una volta l'anno i militari di leva, all'uopo eletti dai rappresentanti di detta categoria negli organi intermedi, per ascoltare, in riferimento alla relazione di cui all'art. 24, pareri, proposte e richieste in merito allo stato del personale di leva.

Le competenze dell'organo centrale di rappresentanza riguardano la formulazione di pareri, di proposte e di richieste su tutte le materie che formano oggetto di norme legislative o regolamentari circa la condizione, il trattamento, la tutela — di natura giuridica, economica, previdenziale, sanitaria, culturale e morale — dei militari. Ove i pareri, le proposte, le richieste riguardino materie inerenti il servizio di leva devono essere sentiti i militari di leva eletti negli organi intermedi. Tali pareri, proposte e richieste sono comunicati al Ministro della difesa che li trasmette per conoscenza alle commissioni permanenti competenti per materia delle due Camere, a richiesta delle medesime.

L'organo centrale della rappresentanza militare può essere ascoltato, a sua richiesta, dalle commissioni permanenti competenti per materia delle due Camere, sulle materie indicate nel comma precedente e secondo le procedure previste dai regolamenti parlamentari.

Gli organi della rappresentanza militare, intermedi e di base, concordano con i comandi e gli organi dell'amministrazione militare, le forme e le modalità per trattare materie indicate nel presente articolo.

Dalle competenze degli organi rappresentativi sono comunque escluse le materie concernenti l'ordinamento, l'addestramento, le operazioni, il settore logistico-operativo, il rapporto gerarchico funzionale e l'impiego del personale.

Gli organi rappresentativi hanno inoltre la funzione di prospettare le istanze di carattere collettivo, relative ai seguenti campi di interesse:

conservazione dei posti di lavoro durante il servizio militare, qualificazione professionale, inserimento nell'attività lavorativa di coloro che cessano dal servizio militare;

provvidenze per gli infortuni subiti e per le infermità contratte in servizio e per causa di servizio;

attività assistenziali, culturali, ricreative e di promozione sociale, anche a favore dei familiari;

organizzazione delle sale convegno e delle mense;

condizioni igienico-sanitarie;

alloggi.

Gli organi di rappresentanza sono convocati dalla presidenza, per iniziativa della stessa o a richiesta di un quinto dei loro componenti, compatibilmente con le esigenze di servizio.

Per i provvedimenti da adottare in materia di attività assistenziale, culturale, ricreativa, di promozione sociale, anche a favore dei familiari, l'amministrazione militare competente può avvalersi dell'apporto degli organi di rappresentanza intermedi o di base, per i rapporti con le regioni, le province, i comuni».

— Il D.P.R. 4 novembre 1979, n. 691, reca: «Regolamento che disciplina l'attuazione della rappresentanza militare».

— Il D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626, reca: «Attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE e 90/679/CEE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro».

— Il testo dell'art. 51 del D.P.R. 31 luglio 1995, n. 395, recante: «Recepimento dell'accordo sindacale del 20 luglio 1995 riguardante il personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile (Polizia di Stato, Corpo di polizia penitenziaria e Corpo forestale dello Stato) e del provvedimento di concertazione del 20 luglio 1995 riguardante le Forze di polizia ad ordinamento militare (Arma dei carabinieri e Corpo della guardia di finanza)», è il seguente:

«Art. 51. — L'amministrazione deve mantenere i locali di lavoro in condizioni di salubrità ed organizzare il lavoro in modo da salvaguardare l'incolumità e la salute del personale, adoperandosi per individuare e rimuovere ogni fonte di inquinamento eliminabile che possa compromettere l'incolumità e la salute degli operatori addetti, e per ridurre al minimo, anche attraverso una opportuna preventiva opera di sensibilizzazione e di formazione dei predetti operatori ed attraverso connesse iniziative di medicina preventiva e controllo sanitario, i rischi connessi con ogni fattispecie di impiego.

In materia di prevenzione infortuni, igiene e medicina del lavoro, si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, tenendo conto delle particolari esigenze connesse al servizio espletato e delle attribuzioni proprie di ciascuna Forza di polizia ad ordinamento militare individuate con i decreti ministeriali previsti dall'art. 1, comma 2, dello stesso decreto legislativo n. 626 del 1994. Le amministrazioni provvederanno a sollecitare le altre competenti istituzioni per pervenire al più presto alla emanazione dei predetti, decreti.

L'amministrazione favorisce l'informazione del personale in merito agli interventi di primo soccorso, con particolare priorità per quello addetto a mansioni rischiose».

— Il testo dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), è il seguente:

«Art. 17. — 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:

*a)* l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi;

*b)* l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;

*c)* le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;

*d)* l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;

*e)* l'organizzazione del lavoro ed i rapporti di lavoro dei pubblici dipendenti in base agli accordi sindacali.

2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regola-

mentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.

3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.

4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale.*

4-*bis.* L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono:

*a)* riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione;

*b)* individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilità eliminando le duplicazioni funazionali;

*c)* previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati;

*d)* indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche;

*e)* previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unità dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali».

— Il testo dell'art. 30, comma 1, del D.Lgs. 19 marzo 1996, n. 242 (Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, recante attuazione di direttive comunitarie riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro), è il seguente:

«Art. 30. — 1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto gli organi di direzione politica o, comunque, di vertice delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, procedono all'individuazione dei soggetti di cui all'art. 2, comma 1, lettera *b)*, secondo periodo, del presente decreto, tenendo conto dell'ubicazione e dell'ambito funzionale degli uffici nei quali viene svolta l'attività».

*Note all'art. 1:*

— Il testo dell'art. 23, del D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626 (per l'argomento del decreto legislativo si veda nelle note alle premesse), è il seguente:

«Art. 23. — 1. La vigilanza sull'applicazione della legislazione in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro è svolta dall'unità sanitaria locale e, per quanto di specifica competenza, dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché, per il settore minerario, dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, e per le industrie estrattive di seconda categoria e le acque minerali e termali delle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano.

2. Ferme restando le competenze in materia di vigilanza attribuite dalla legislazione vigente all'ispettorato del lavoro, per attività lavorative comportanti rischi particolarmente elevati, da individuare con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della sanità, sentita la commissione consultiva permanente, l'attività di vigilanza sull'applicazione della legislazione in materia di sicurezza può essere esercitata anche dall'ispettorato del lavoro che ne informa preventivamente il servizio di prevenzione e sicurezza dell'unità sanitaria locale competente per territorio.

3. Il decreto di cui al comma 2 è emanato entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

4. Restano ferme le competenze in materia di sicurezza e salute dei lavoratori attribuite dalle disposizioni vigenti agli uffici di sanità aerea e marittima ed alle autorità marittime, portuali ed aeroportuali, per quanto riguarda la sicurezza dei lavoratori a bordo di navi e di aeromobili ed in ambito portuale ed aeroportuale, ed ai servizi sanitari e tecnici istituiti per le Forze armate e per le Forze di polizia; i predetti servizi sono competenti altresì per le aree riservate o operative e per quelle che presentano analoghe esigenze da individuarsi, anche per quel che riguarda le modalità di attuazione, con decreto del Ministro competente di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della sanità. L'Amministrazione della giustizia può avvalersi dei servizi istituiti per le Forze armate e di polizia, anche mediante convenzione con i rispettivi Ministeri, nonché dei servizi istituiti con riferimento alle strutture penitenziarie».

— Per l'argomento del regio decreto 11 luglio 1941, n. 1161, si veda nelle note alle premesse.

*Note all'art. 2:*

— Il testo degli articoli 18, 19 e 20 del D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626, (per l'argomento del decreto legislativo si veda nelle note alle premesse), è il seguente:

«Art. 18. — 1. In tutte le aziende, o unità produttive, è eletto o designato il rappresentante per la sicurezza.

2. Nella aziende, o unità produttive, che occupano sino a 15 dipendenti il rappresentante per la sicurezza è eletto direttamente dai lavoratori al loro interno. Nelle aziende che occupano fino a 15 dipendenti il rappresentante per la sicurezza può essere individuato per più aziende nell'ambito territoriale ovvero del comparto produttivo. Esso può essere designato o eletto dai lavoratori nell'ambito delle rappresentanze sindacali, così come definite dalla contrattazione collettiva di riferimento.

3. Nelle aziende, ovvero unità produttive, con più di 15 dipendenti il rappresentante per la sicurezza è eletto o designato dai lavoratori nell'ambito delle rappresentanze sindacali in azienda. In assenza di tali rappresentanze, è eletto dai lavoratori dell'azienda al loro interno.

4. Il numero, le modalità di designazione o di elezione del rappresentante per la sicurezza, nonché il tempo di lavoro retribuito e gli strumenti per l'espletamento delle funzioni, sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva.

5. In caso di mancato accordo nella contrattazione collettiva di cui al comma 4, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentite le parti, stabilisce con proprio decreto, da emanarsi entro tre mesi dalla comunicazione del mancato accordo, gli standards relativi alle materie di cui al comma 4. Per le amministrazioni pubbliche provvede il Ministro per la funzione pubblica sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale.

6. In ogni caso il numero minimo dei rappresentanti di cui al comma 1 è il seguente:

*a)* un rappresentante nelle aziende ovvero unità produttive sino a 200 dipendenti;

*b)* tre rappresentanti nelle aziende ovvero unità produttive da 201 a 1000 dipendenti;

*c)* sei rappresentanti in tutte le altre aziende ovvero unità produttive.

7. Le modalità e i contenuti specifici della formazione del rappresentante per la sicurezza sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva nazionale di categoria con il rispetto dei contenuti minimi previsti dal decreto di cui all'art. 22, comma 7».

«Art. 19. — 1. Il rappresentante per la sicurezza:

*a)* accede ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni;

*b)* è consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi, alla individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nell'azienda ovvero unità produttiva;

*c)* è consultato sulla designazione degli addetti al servizio di prevenzione, all'attività di prevenzione incendi, al pronto soccorso, alla evacuazione dei lavoratori;

*d)* è consultato in merito all'organizzazione della formazione di cui all'art. 22, comma 5;

*e)* riceve le informazioni e la documentazione aziendale inerente la valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative, nonché quelle inerenti le sostanze e i preparati pericolosi, le macchine, gli impianti, l'organizzazione e gli ambienti di lavoro, gli infortuni e le malattie professionali;

*f)* riceve le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza;

*g)* riceve una formazione adeguata, comunque non inferiore a quella prevista dall'art. 22;

*h)* promuove l'elaborazione, l'individuazione e l'attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica dei lavoratori;

*i)* formula osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti;

*l)* partecipa alla riunione periodica di cui all'art. 11;

*m)* fa proposte in merito all'attività di prevenzione;

*n)* avverte il responsabile dell'azienda dei rischi individuati nel corso della sua attività;

*o)* può fare ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal datore di lavoro e i mezzi impiegati per attuarle non sono idonei a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro.

2. Il rappresentante per la sicurezza deve disporre del tempo necessario allo svolgimento dell'incarico senza perdita di retribuzione, nonché dei mezzi necessari per l'esercizio delle funzioni e delle facoltà riconosciutegli.

3. Le modalità per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 sono stabilite in sede di contrattazione collettiva nazionale.

4. Il rappresentante per la sicurezza non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attività e nei suoi confronti si applicano le stesse tutele previste dalla legge per le rappresentanze sindacali.

5. Il rappresentante per la sicurezza ha accesso, per l'espletamento della sua funzione, al documento di cui all'art. 4, commi 2 e 3, nonché al registro degli infortuni sul lavoro di cui all'art. 4, comma 5, lettera *o)*;».

«Art. 20. — 1. A livello territoriale sono costituiti organismi paritetici tra le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori, con funzioni di orientamento e di promozione di iniziative formative nei confronti dei lavoratori. Tali organismi sono inoltre prima istanza di riferimento in merito a controversie sorte sull'applicazione dei diritti di rappresentanza, informazione e formazione, previsti dalle norme vigenti.

2. Sono fatti salvi, ai fini del comma 1, gli organismi bilaterali o partecipativi previsti da accordi interconfederali, di categoria, nazionali, territoriali o aziendali.

3. Agli effetti dell'art. 10 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, gli organismi di cui al comma 1 sono parificati alla rappresentanza indicata nel medesimo articolo».

— Per l'argomento del decreto del Presidente della Repubblica 4 novembre 1979, n. 691, si veda nelle note alle premesse.

*Nota all'art. 3:*

— Il testo dell'art. 4, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 12 del D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626 (per l'argomento del decreto legislativo si veda nelle note alle premesse), è il seguente:

«Art. 4. — 1. Il datore di lavoro, in relazione alla natura dell'attività dell'azienda ovvero dell'unità produttiva, valuta, nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro, i rischi per la sicurezza e per la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari.

2. All'esito della valutazione di cui al comma 1, il datore di lavoro elabora un documento contenente:

*a)* una relazione sulla valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute durante il lavoro, nella quale sono specificati i criteri adottati per la valutazione stessa;

*b)* l'individuazione delle misure di prevenzione e di protezione e dei dispositivi di protezione individuale, conseguente alla valutazione di cui alla lettera *a)*;

*c)* il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza.

3. Il documento è custodito presso l'azienda ovvero l'unità produttiva.

4. Il datore di lavoro:

*a)* designa il responsabile del servizio di prevenzione e protezione interno o esterno all'azienda secondo le regole di cui all'art. 8;

*b)* designa gli addetti al servizio di prevenzione e protezione interno o esterno all'azienda secondo le regole di cui all'art. 8;

*c)* nomina, nei casi previsti dall'art. 16, il medico competente.

5. Il datore di lavoro adotta le misure necessarie per la sicurezza e la salute dei lavoratori, e in particolare:

*a)* designa preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di pronto soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza;

*b)* aggiorna le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e della sicurezza del lavoro, ovvero in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione;

*c)* nell'affidare i compiti ai lavoratori tiene conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza;

*d)* fornisce ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il responsabile del servizio di prevenzione e protezione;

*e)* prende le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;

*f)* richiede l'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione;

*g)* richiede l'osservanza da parte del medico competente degli obblighi previsti dal presente decreto, informandolo sui processi e sui rischi connessi all'attività produttiva;

*h)* adotta le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dà istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;

*i)* informa il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;

*l)* si astiene, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave e immediato;

*m)* permette ai lavoratori di verificare, mediante il rappresentante per la sicurezza, l'applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute e consente al rappresentante per la sicurezza di accedere alle informazioni ed alla documentazione aziendale di cui all'art. 19, comma 1, lettera *e)*;

*n)* prende appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate possano causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare l'ambiente esterno;

*o)* tiene un registro nel quale sono annotati cronologicamente gli infortuni sul lavoro che comportano un'assenza dal lavoro di almeno un giorno. Nel registro sono annotati il nome, il cognome, la qualifica professionale dell'infortunato, le cause e le circostanze dell'infortunio, nonché la data di abbandono e di ripresa del lavoro. Il registro è redatto conformemente al modello approvato con decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, sentita la commissione consultiva permanente, di cui all'art. 393 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, e successive modifiche, ed è conservato sul luogo di lavoro, a disposizione dell'organo di vigilanza. Fino all'emanazione di tale decreto il registro è redatto in conformità ai modelli già disciplinati dalle leggi vigenti;

*p)* consulta il rappresentante per la sicurezza nei casi previsti dall'art. 19, comma 1, lettere *b), c)* e *d)*;

*q)* adotta le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell'evacuazione dei lavoratori, nonché per il caso di pericolo grave e immediato. Tali misure devono essere adeguate alla natura dell'attività, alle dimensioni dell'azienda, ovvero dell'unità produttiva, e al numero delle persone presenti.

6. Il datore di lavoro effettua la valutazione di cui al comma 1 ed elabora il documento di cui al comma 2 in collaborazione con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e con il medico competente nei casi in cui sia obbligatoria la sorveglianza sanitaria, previa consultazione del rappresentante per la sicurezza.

7. La valutazione di cui al comma 1 e il documento di cui al comma 2 sono rielaborati in occasione di modifiche del processo produttivo significative ai fini della sicurezza e della salute dei lavoratori.

Da 8 a 11 *(Omissis).*

12. Gli obblighi relativi agli interventi strutturali e di manutenzione necessari per assicurare, ai sensi del presente decreto, la sicurezza dei locali e degli edifici assegnati in uso a pubbliche amministrazioni o a pubblici uffici, ivi comprese le istituzioni scolastiche ed educative, restano a carico dell'amministrazione tenuta, per effetto di norme o convenzioni, alla loro fornitura e manutenzione. In tal caso gli obblighi previsti dal presente decreto, relativamente ai predetti interventi, si intendono assolti, da parte dei dirigenti o funzionari preposti agli uffici interessati, con la richiesta del loro adempimento all'amministrazione competente o al soggetto che ne ha l'obbligo giuridico».

**98G0377**

---

DECRETO 11 agosto 1998.

**Accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento della conservatoria dei registri immobiliari di Roma 1.**

## IL DIRETTORE GENERALE
### DEL DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Vista la nota della direzione compartimentale del territorio per il Lazio, l'Abruzzo ed il Molise n. 12840 del 17 luglio 1998 con la quale sono state comunicate la causa ed il periodo di irregolare funzionamento della conservatoria dei registri immobiliari di Roma 1;

Ritenuto che il mancato o irregolare funzionamento del citato ufficio è da attribuirsi al trasferimento della predetta conservatoria, nel compendio demaniale di via Martini dall'attuale sede di via del Serafico, ed alle conseguenti operazioni di trasloco che saranno effettuate nei giorni 24 e 25 agosto 1998;

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale, che ha causato il mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio creando disagi anche ai contribuenti;

Considerato che, ai sensi del citato decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, occorre accertare il periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio presso il quale si è verificato l'evento eccezionale;

Decreta:

Il periodo di mancato o irregolare funzionamento del sottoindicato ufficio è accertato come segue:

I GIORNI 24 E 25 AGOSTO 1998

*Regione Lazio:*

conservatoria dei registri immobiliari di Roma 1.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 agosto 1998

*Il direttore generale:* VACCARI

**98A8020**

---

DECRETO 17 agosto 1998.

**Accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento della conservatoria dei registri immobiliari di Roma 2.**

## IL DIRETTORE GENERALE
### DEL DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Vista la nota della direzione compartimentale del territorio per il Lazio, l'Abruzzo ed il Molise n. 12840 del 17 luglio 1998 con la quale sono state comunicate la causa ed il periodo di irregolare funzionamento della conservatoria dei registri immobiliari di Roma 2;

Ritenuto che il mancato o irregolare funzionamento del citato ufficio è da attribuirsi al trasferimento della predetta conservatoria, nel compendio demaniale di via Martini dall'attuale sede di via del Serafico, ed alle conseguenti operazioni di trasloco che saranno effettuate nei giorni 24 e 25 agosto 1998;

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale, che ha causato il mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio creando disagi anche ai contribuenti;

Considerato che, ai sensi del citato decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, occorre accertare il periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio presso il quale si è verificato l'evento eccezionale;

Decreta:

Il periodo di mancato o irregolare funzionamento del sottoindicato ufficio è accertato come segue:

I GIORNI 24 E 25 AGOSTO 1998

*Regione Lazio:*

conservatoria dei registri immobiliari di Roma 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 agosto 1998

*Il direttore generale:* VACCARI

**98A8021**

---

DECRETO 18 agosto 1998.

**Accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento della conservatoria dei registri immobiliari di Roma 1.**

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Vista la nota della direzione compartimentale del territorio per il Lazio, l'Abruzzo ed il Molise n. 12840 del 17 luglio 1998 con la quale sono state comunicate la causa ed il periodo di irregolare funzionamento della conservatoria dei registri immobiliari di Roma 1;

Ritenuto che il mancato o irregolare funzionamento del citato ufficio è da attribuirsi al trasferimento della predetta conservatoria, nel compendio demaniale di via Martini dall'attuale sede di via del Serafico, ed alle conseguenti operazioni di trasloco che hanno determinato la chiusura del servizio nei giorni dal 17 al 25 agosto 1998;

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale, che ha causato il mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio creando disagi anche ai contribuenti;

Considerato che, ai sensi del citato decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, occorre accertare il periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio presso il quale si è verificato l'evento eccezionale;

Decreta:

Il periodo di mancato o irregolare funzionamento del sottoindicato ufficio è accertato come segue:

DAL 17 AL 25 AGOSTO 1998

*Regione Lazio:*

conservatoria dei registri immobiliari di Roma 1.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 agosto 1998

*Il direttore generale:* VACCARI

**98A8023**

---

DECRETO 18 agosto 1998.

**Accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento della conservatoria dei registri immobiliari di Roma 2.**

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Vista la nota della direzione compartimentale del territorio per il Lazio, l'Abruzzo ed il Molise n. 12840 del 17 luglio 1998 con la quale sono state comunicate la causa ed il periodo di irregolare funzionamento della conservatoria dei registri immobiliari di Roma 2;

Ritenuto che il mancato o irregolare funzionamento del citato ufficio è da attribuirsi al trasferimento della predetta conservatoria, nel compendio demaniale di via Martini dall'attuale sede di via del Serafico, ed alle conseguenti operazioni di trasloco che hanno determinato la chiusura del servizio nei giorni dal 17 al 25 agosto 1998;

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale, che ha causato il mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio creando disagi anche ai contribuenti;

Considerato che, ai sensi del citato decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, occorre accertare il periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio presso il quale si è verificato l'evento eccezionale;

Decreta:

Il periodo di mancato o irregolare funzionamento del sottoindicato Ufficio è accertato come segue:

DAL 17 AL 25 AGOSTO 1998

*Regione Lazio:*

conservatoria dei registri immobiliari di Roma 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 agosto 1998

*Il direttore generale:* VACCARI

**98A8022**

## MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 14 agosto 1998.

**Sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale «Etibi INH».**

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO V DEL DIPARTIMENTO PER LA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI E LA FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44, art. 1, lettera *h),* che sostituisce l'art. 19 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, già modificato dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 541;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive integrazioni e modificazioni;

Visto il decreto ministeriale del 27 dicembre 1996, n. 704;

Visto il decreto con il quale questa amministrazione ha autorizzato l'immissione in commercio della specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Vista la comunicazione con la quale la ditta Farmaceutici Formenti S.p.a. dichiara la sospensione della commercializzazione della specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Visto il decreto direttoriale n. 805/S.44/97.M.125/D46 del 29 aprile 1998 nel quale è stata erroneamente indicata quale titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoelencata specialità medicinale la ditta Prodotti Formenti S.r.l.;

Ritenuto pertanto necessario rettificare il decreto direttoriale n. 805/S.44/97.M.125/D46 del 29 aprile 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 109 del 13 maggio 1998;

Decreta:

L'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoelencata specialità medicinale di cui è titolare la ditta Farmaceutici Formenti S.p.a. è sospesa ai sensi dell'art. 19, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, così come modificato dall'art. 1, lettera *h),* comma 2, del decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44:

ETIBI INH, 40 compresse 400 mg, A.I.C. n. 022177036.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificato in via amministrativa alla ditta interessata.

Roma, 14 agosto 1998

*Il dirigente:* PICCININ

**98A7942**

DECRETO 1° settembre 1998.

**Sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale «Alfaferone».**

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO V DEL DIPARTIMENTO PER LA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI E LA FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44, art. 1, lettera *h),* che sostituisce l'art. 19 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, già modificato dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 541;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive integrazioni e modificazioni;

Visto il decreto ministeriale del 27 dicembre 1996, n. 704;

Visto il decreto con il quale questa amministrazione ha autorizzato l'immissione in commercio della specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Vista la comunicazione con la quale la ditta Alfa Wassermann S.p.a. dichiara la sospensione della commercializzazione della specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Decreta:

L'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoelencata specialità medicinale di cui è titolare la ditta Alfa Wassermann S.p.a. è sospesa, ai sensi dell'art. 19, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, così come modificato dall'art. 1, lettera *h),* comma 2, del decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44:

ALFAFERONE, pomata 2.000.000 U.I. 2 g, A.I.C. n. 026518047.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificato in via amministrativa alla ditta interessata.

Roma, 1° settembre 1998

*Il dirigente:* PICCININ

**98A7943**

## MINISTERO DELLA SANITÀ

COMMISSIONE UNICA DEL FARMACO

PROVVEDIMENTO 12 giugno 1998.

**Riclassificazione della specialità medicinale «Asacol».**

LA COMMISSIONE UNICA DEL FARMACO

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, concernente: «Riordinamento del Ministero della sanità, a norma dell'art. 1, comma 1, lettera *h),* della legge 23 ottobre 1992, n. 421», con particolare riferimento all'art. 7, che istituisce la Commissione unica del farmaco;

Visto il proprio provvedimento 30 dicembre 1993, pubblicato nel supplemento ordinario n. 127, alla *Gazzetta Ufficiale* n. 306 del 31 dicembre 1993, con cui si è proceduto alla riclassificazione dei medicinali, ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto del Ministro della sanità 10 dicembre 1996, pubblicato nel supplemento ordinario n. 22 alla *Gazzetta Ufficiale* del 1° febbraio 1997, n. 26, nel quale la specialità medicinale denominata «Asacol», a base di mesalazina, con particolare riferimento alla confezione 50 capsule microgranuli rivestiti 400 mg, A.I.C. n. 026416255, della società Giuliani S.p.a., con sede in Milano, risulta classificata in classe c);

Vista la domanda del 18 febbraio 1998 con cui la società Giuliani S.p.a. chiede la riclassificazione in classe a) della specialità medicinale denominata «Asacol», nella confezione 50 capsule microgranuli rivestiti 400 mg, al prezzo di L. 35.200, IVA compresa, riallineandosi al prezzo del farmaco di riferimento denominato «Enterasin» della società Crinos industria farmacobiologica S.p.a., con sede in Villa Guardia (Como);

Vista la propria deliberazione, assunta nella seduta del 24 marzo 1998, con la quale viene espresso parere favorevole alla classificazione in classe a) della specialità medicinale denominata «Asacol», della società Giuliani S.p.a., nella confezione 50 capsule microgranuli rivestiti 400 mg, al prezzo allineato di L. 35.200, IVA compresa;

Dispone:

Art. 1.

La specialità medicinale denominata «ASACOL», a base di mesalazina, della società Giuliani S.p.a., con sede in Milano, nella confezione 50 capsule microgranuli rivestiti 400 mg, A.I.C. n. 026416255, è classificata in classe a), ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, al prezzo di L. 35.200, IVA compresa.

Art. 2.

Il presente provvedimento sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 giugno 1998

*Il Ministro*
*Presidente della Commissione*
BINDI

*Registrato alla Corte dei conti il 20 luglio 1998*
*Registro n. 2 Sanità, foglio n. 16*

**98A8010**

PROVVEDIMENTO 12 giugno 1998.

**Conferma della classificazione delle specialità medicinali «Cicladol L» e «Brexin L» con l'eliminazione della nota limitativa.**

LA COMMISSIONE UNICA DEL FARMACO

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, concernente: «Riordinamento del Ministero della sanità, a norma dell'art. 1, comma 1, lettera *h),* della legge 23 ottobre 1992, n. 421», con particolare riferimento all'art. 7, che istituisce la Commissione unica del farmaco;

Visto il proprio provvedimento 30 dicembre 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 306 del 31 dicembre 1993, supplemento ordinario n. 127, con cui si è proceduto alla riclassificazione dei medicinali, ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il proprio provvedimento 19 novembre 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 17 gennaio 1998, n. 13, con il quale le specialità medicinali denominate «Cicladol L», a base di piroxicam, della società Master Pharma S.r.l., con sede in Parma, nella confezione im 6 fl. liof. + 6 fl. solv. 2 ml, A.I.C. n. 027371020, e «Brexin L», a base di piroxicam, della

società Chiesi Farmaceutici S.p.a., con sede in Parma, nella confezione im 6 fl. liof. + 6 fl. solv. 2 ml., A.I.C. n. 027155035, vengono classificate in classe a) con nota 66;

Viste le domande del 9 febbraio 1998 con cui le società Master Pharma S.r.l. e Chiesi farmaceutici S.p.a. chiedono di eliminare la nota 66 attribuita alle specialità medicinali «Cicladol L» e «Brexin L» mediante il sopracitato provvedimento, in quanto i farmaci di riferimento denominati «Feldene», della società Pfizer italiana S.p.a. con sede in Roma, e «Zacam», della società Fournier Pierrel Farma S.p.a., con sede in Segrate (Milano), contenenti lo stesso principio attivo piroxicam ed aventi analoghe forme farmaceutiche, stessa via di somministrazione e stesse indicazioni terapeutiche, sono classificate in classe a) senza nota limitativa;

Vista la propria deliberazione assunta nella seduta del 25 marzo 1998, con la quale, a parziale modifica della decisione relativa alla riclassificazione delle sopraindicate specialità medicinali, assunta nella seduta del 4 e 5 agosto 1997, è stato espresso parere favorevole all'eliminazione della nota 66 relativamente alle specialità medicinali «Cicladol L», della società Master Pharma S.r.l., e «Brexin L», della società Chiesi farmaceutici S.p.a.;

Dispone:

Art. 1.

Per le specialità medicinali, a base di piroxicam, denominate «CICLADOL L» della società Master Pharma S.r.l., con sede in Parma, nella confezione im 6 fl. liof. + 6 fl. solv. 2 ml, A.I.C. n. 027371020, e «BREXIN L», della società Chiesi farmaceutici S.p.a., con sede in Parma, nella confezione im 6 fl. liof. + 6 fl. solv. 2 ml. A.I.C. n. 027155035, vengono confermate le rispettive classificazioni in classe a), a sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, fermo restando il prezzo di L. 8.500, per ciascuna specialità indicata, IVA compresa, con l'eliminazione della nota limitativa 66.

Art. 2.

Il presente provvedimento sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 giugno 1998

*Il Ministro*
*Presidente della Commissione*
BINDI

*Registrato alla Corte dei conti il 20 luglio 1998*
*Registro n. 2 Sanità, foglio n. 17*

**98A8009**

PROVVEDIMENTO 22 giugno 1998.

**Riclassificazione della specialità medicinale «Kalidil».**

LA COMMISSIONE UNICA DEL FARMACO

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, concernente: «Riordinamento del Ministero della sanità, a norma dell'art. 1, comma 1, lettera *h),* della legge 23 ottobre 1992, n. 421», con particolare riferimento all'art. 7, che istituisce la Commissione unica del farmaco;

Visto il proprio provvedimento 30 dicembre 1993, pubblicato nel supplemento ordinario n. 127, alla *Gazzetta Ufficiale* n. 306 del 31 dicembre 1993, con cui si è proceduto alla riclassificazione dei medicinali, ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto altresì il proprio provvedimento del 13 dicembre 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 7 gennaio 1997, n. 4, con il quale, in particolare, la specialità medicinale denominata «Kalidil», a base di nicorandil, della società Bracco S.p.a., con sede in Milano, nelle confezioni 40 compresse da 10 mg e 20 compresse da 20 mg, risulta classifiata in classe H;

Viste le proprie deliberazioni, assunte rispettivamente nelle sedute del 25 febbraio 1998, con cui viene deciso che l'ufficio prezzi procederà ad una verifica di tutti i farmaci a base di nicorandil, e del 14 aprile 1998, con la quale a seguito della verifica del prezzo dei farmaci a base di nicorandil ed in linea con la precedente decisione del 25 febbraio 1998 assunta per le specialità medicinali «Andilex» del laboratorio farmaceutico C.T. S.r.l. e «Precond» della società Crinos industria farmacobiologica S.p.a., viene decisa la classificazione ed il trasferimento in classe *c)* escludendo dalle fasce di rimborsabilità il farmaco denominato «Ralidil», nelle suddette confezioni, in quanto il costo del sopracitato medicinale è nettamente superiore a quello di prodotti ad attività analoga nei confronti dei quali non presenta sostanziali differenze;

Dispone:

Art. 1.

La specialità medicinale denominata «KALIDIL», a base di nicorandil, della società Bracco S.p.a., con sede in Milano, nelle confezioni 40 comprese da 10 mg, A.I.C. n. 028188035 e 20 compresse da 20 mg, A.I.C. n. 028188047, è classificata in classe c), ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

Art. 2.

Il presente provvedimento sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 giugno 1998

*Il Ministro*
*Presidente della Commissione*
BINDI

*Registrato alla Corte dei conti il 14 agosto 1998*
*Registro n. 2 Sanità, foglio n. 38*

**98A8011**

---

DECRETO 22 giugno 1998.

**Rettifica al provvedimento 10 febbraio 1998 concernente riclassificazione delle specialità medicinali: «Losferron», «Liquifer CR», «Intrafer» e «Ferlixit».**

LA COMMISSIONE UNICA DEL FARMACO

Visto il proprio provvedimento 10 febbraio 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 23 marzo 1998, n. 68, concernente riclassificazione delle specialità medicinali: «Losferron», «Liquifer CR», «Intrafer» e «Ferlixit»;

Rilevato che a causa di errori materiali intervenuti in fase di redazione dello stesso, nel dispositivo, all'art. 2, non è stato riportato il prezzo corretto della specialità medicinale denominata «Ferlixit» nella confezione «40» 5 fiale 3,2 ml os/iv, A.I.C. n. 021455011;

Ritenuto di dover rettificare il predetto errore;

Decreta:

Art. 1.

L'art. 2 del provvedimento della Commissione unica del farmaco del 10 febbraio 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 23 marzo 1998, n. 68, concernente riclassificazione delle specialità medicinali: «Losferron», «Liquifer CR», «Intrafer» e «Ferlixit», è rettificato come segue:

«La specialità medicinale FERLIXIT, della società Nattermann & CIE Gmbh di Koln - Germania, rappresentata in Italia dalla società Rhône Poulenc Rorer S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via G. G. Winckelmann n. 2, codice fiscale 08257500150, viene classificata in classe a) per uso ospedaliero H, limitatamente alla somministrazione per via endovenosa, nelle confezioni 5 fiale 62,5 mg 5 ml os/iv, A.I.C. n. 021455023, e «40» 5 fiale 3,2 ml os/iv, A.I.C. n. 021455011, rispettivamente ai prezzi di L. 8.600, I.V.A. compresa, e L. 5.500, I.V.A. compresa, restando confermata la classificazione di medicinale soggetto a prescrizione medica ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 539».

Art. 2.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* ed entra in vigore il giorno stesso dalla sua pubblicazione.

Roma, 22 giugno 1998

*Il Ministro*
*Presidente della Commissione*
BINDI

*Registrato alla Corte dei conti il 12 agosto 1998*
*Registro n. 2 Sanità, foglio n. 37*

**98A7941**

---

## MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 30 luglio 1998.

**Scioglimento della società cooperativa edilizia «Catullo», in Padova.**

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI PADOVA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Atteso che il Ministero del lavoro e della previdenza sociale è l'autorità governativa per le società cooperative ed i loro consorzi, ai sensi dell'art. 1 e seguenti del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577;

Visto il decreto 6 marzo 1996 del direttore generale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale della cooperazione, con il quale è stata decentrata agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione l'adozione del provvedimento di scioglimento senza nomina di commissario liquidatore delle società cooperative ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, primo comma;

Visto il verbale dell'ispezione ordinaria effettuata il 22 luglio 1998 nei confronti della società cooperativa edilizia «Catullo», dal quale risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dai precitati articoli 2544 del codice civile e 18 della legge n. 59/1992, in quanto non ha mai presentato alcun bilancio di esercizio, e non ha alcuna attività patrimoniale da liquidare;

Decreta

lo scioglimento, in base al combinato disposto dall'art. 2544 del codice civile e dalle leggi 17 luglio 1975, n. 400, art. 2, e 31 gennaio 1992, n. 59, art. 18

della società cooperativa edilizia «Catullo», avente sede in Padova, costituita per rogito notaio dott. Pietrogrande Luigi, in data 22 aprile 1958, repertorio n. 4322, registro società n. 4459, tribunale di Padova, B.U.S.C. n. 249/61751, senza procedere alla nomina di commissario liquidatore.

Padova, 30 luglio 1998

*Il dirigente:* ORLANDI

**98A8024**

DECRETO 11 agosto 1998.

**Scioglimento della società cooperativa «Eurospoleto», in Spoleto.**

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI PERUGIA

Visto l'art. 2544 del codice civile, primo comma, seconda parte;

Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Visto il decreto direttoriale 6 marzo 1996 e la circolare n. 33/1996 del 7 marzo 1996;

Visti i verbali delle ispezioni ordinarie eseguite sull'attività delle cooperative edilizie di seguito indicate, dai quali risulta che le medesime si trovano nelle condizioni previste dal combinato disposto dall'art. 2544 del codice civile e dall'art. 18 della legge n. 59/1992;

Decreta

lo scioglimento di diritto delle sottoelencate società cooperative edilizie ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, primo comma, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge n. 400 del 17 luglio 1975:

società cooperativa «Eurospoleto», in Spoleto, B.U.S.C. 2431/edilizia, registro società n. 2320.

Perugia, 11 agosto 1998

*Il direttore:* DE VICCHI

**98A8025**

# DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

## UNIVERSITÀ DI BARI

DECRETO RETTORALE 5 agosto 1998.

**Modificazioni allo statuto dell'Università.**

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Bari, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2134, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Visto il decreto del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica del 10 luglio 1996 con il quale è stato riordinato il corso di laurea in medicina e chirurgia, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 255 del 30 ottobre 1996;

Viste le deliberazioni delle autorità accademiche di questa Università;

Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, ed in particolare l'art. 17, commi 95, 101 e 119;

Vista la nota di indirizzo del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, prot. n. 1/1998 del 16 giugno 1998, legge 15 maggio 1997, n. 127. Autonomia didattica.

Riconosciuta la particolare necessità di apportare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto che lo statuto di autonomia dell'Università di Bari, emanato con decreto rettorale n. 7772 del 22 ottobre 1996, pubblicato nel n. 183 supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* n. 255 del 30 ottobre 1996 non contiene ordinamenti didattici;

Considerato che nelle more della emanazione del regolamento didattico di ateneo le modifiche di statuto riguardanti gli ordinamenti didattici vengono operate sul vecchio statuto;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Bari è ulteriormente modificato come appresso:

*Articolo unico*

L'art. 61 (Titolo VII) relativo alla facoltà di medicina e chirurgia, corso di laurea in medicina e chirurgia, decentrato a Foggia, è soppresso e sostituito dal seguente nuovo articolo.

Art. 61.

*Corso di laurea in medicina e chirurgia*

1. FINALITÀ, NORME GENERALI E DI PROGRAMMAZIONE.

1.1 - *Titolo e norme di ammissione, riconoscimento degli studi compiuti.*

Si è ammessi al corso di laurea in medicina o chirurgia se si è in possesso di licenza di scuola media superiore (maturità quinquennale) o titolo estero equipollente. Le norme di ammissione, di pertinenza dell'Ateneo, devono essere adeguate alle necessità di fornire agli studenti standards formativi conformi alle normative e raccomandazioni dell'Advisory Committee on Medical Training dell'Unione europea ed alle eventuali disposizioni integrative nazionali.

Il Consiglio di corso di laurea (CCL) ed il Consiglio di facoltà (Cdf), per le rispettive competenze, possono riconoscere come utili nel corso di laurea adeguati studi di livello universtario, seguiti presso Università o istituti di istruzione universitaria riconosciuti, sulla base della validità culturale e professionalizzante del *curriculum* seguito.

L'accreditamento degli studi compiuti può dar luogo ad abbreviazioni di corso.

1.2 - *Scopo del corso di laurea.*

Il corso di laurea è rivolto a fornire le basi scientifiche e la preparazione teorico-pratica necessarie all'esercizio della professione medica, esso fornisce inoltre le basi metodologiche e culturali per la formazione permanente ed i fondamenti metodologici della ricerca scientifica.

Lo studente nel complessivo corso degli studi deve pertanto acquisire un livello di autonomia professionale decisionale ed operativa tale da consentirgli una responsabile e proficua frequenza dei successivi livelli di formazione postlaurea.

La formazione deve caratterizzarsi per un approccio olistico ai problemi di salute della persona sana o malata, anche in relazione all'ambiente fisico e sociale che la circonda.

A tal fine lo studente deve percorrere, in differenti e coordinate fasi di apprendimento, un itinerario formativo che lo porti ad acquisire:

le conoscenze teoriche essenziali che derivano dalle scienze di base, nella prospettiva della loro successiva applicazione professionale;

la capacità di rilevare e valutare criticamente, da un punto di vista clinico, ed in una visione unitaria, estesa anche nella dimensione socioculturale, i dati relativi allo stato di salute e di malattia del singolo individuo, interpretandoli alla luce delle conoscenze scientifiche di base, della fisiopatologia e delle patologie di organo e di apparato;

le abilità e l'esperienza, unite alla capacità di autovalutazione, per affrontare e risolvere responsabilmente i problemi sanitari prioritari dal punto di vista preventivo, diagnostico, prognostico, terapeutico e riabilitativo.

Lo studente deve inoltre acquisire:

la conoscenza dei valori etici e storici della medicina;

la capacità di comunicare con chiarezza ed umanità con il paziente e con i familiari;

la capacità di collaborare con le diverse figure professionali nelle attività sanitarie, di gruppo, applicando, nelle decisioni mediche, anche i principi dell'economia sanitaria;

la capacità di riconoscere i problemi sanitari della comunità.

1.3 - *Durata ed articolazione del corso di laurea.*

La durata del corso di laurea in medicina e chirurgia è di sei anni e comporta 5.500 ore di attività formativa; ai sensi del quarto comma dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/1980, la didattica del corso di laurea è di norma organizzata per ciascun anno di corso in due cicli coordinati di durata inferiore all'anno: i cicli, di seguito indicati convenzionalmente come semestri, hanno inizio nei mesi di ottobre e di marzo, rispettivamente, ed hanno una durata complessiva di almeno ventotto settimane.

Le 5.500 ore di attività formativa, intese come monte ore complessivo necessario allo studente per il conseguimento della laurea, comprendono:

*a)* attività didattica formale (lezioni), per non più di 1800 ore complessive;

*b)* attività didattica interattiva, volte all'analisi, alla discussione ed alla soluzione di problemi biomedici, nonché alla pratica clinica: questa attività è organizzata preferibilmente in piccoli gruppi con l'assistenza di tutori (didattica tutoriale), ed è finalizzata all'apprendimento di obiettivi didattici sia cognitivi, sia pratici sia relazionali e applicativi, per non meno dì 1700 ore, di cui 4/5 dedicate alla fase clinica;

*c)* attività d'internato obbligatorio e di preparazione della tesi di laurea, per circa 800 ore;

*d)* apprendimento autonomo e guidato, programmato dal CCL in conformità al regolamento didattico, per circa 1.200 ore, da effettuare preferibilmente entro le strutture didattiche della facoltà, di norma nell'ambito delle fasi preclinica e clinica.

Nella ripartizione del monte ore tra le diverse modalità d attvità formativa, il CCL deve tener conto delle necessità di favorire una crescita globale dello studente e di garantire al curriculum il massimo grado di coerenza ed integrazione complessiva tra i diversi momenti formativi.

In particolare, la pianificazione didattica dovrà tener conto del succedersi nella maturazione professionale dello studente, di una fase formativa di base, di una preclinica e di una clinica.

L'attività didattico-forativa nelle scienze precliniche e cliniche deve aver inizio a partire almneno dal terzo anno di corso.

1.4 - *Valutazione qualitativa dell'efficienza didattica.*

Nell'ambito dei programmi di valutazione promossi dalle facoltà, l'efficienza didattica del corso di laurea è sottoposta con frequenza almeno triennale a verifica qualitativa.

2. ORDINAMENTO DIDATTICO.

2.1 - *Aree didattico-formative, corsi integrati, crediti.*

In base a criteri di omogeneità di contenuti e/o di affinità metodologiche, le attività didattiche sono ordinate in aree didattico-formative che definiscono gli obiettivi generali, culturali e professionalizzanti, idonei a far raggiungere allo studente un'adeguata preparazione.

Le aree didattico formative sono articolate in uno o più corsi integrati, costituiti di norma da diversi settori scientifico-disciplinari. Per ogni area didattico-formativa sono previste attività didattiche opzionali. Corsi integrati ed attività opzionali realizzano gli obiettivi didattici di area.

Alla realizzazione degli obiettivi didattici di ogni area, in accordo con la pianificazione didattica complessiva definita dal consiglio di corso di laurea, concorrono, per le rispettive competenze, i docenti titolari delle discipline afferenti ai settori-disciplinari indicati per ogni area.

La titolarità delle discipline identifica esclusivamente le competenze scientifiche e professionali del docente, ma non conferisce alle discipline stesse alcuna autonomia didattica. Non sono pertanto consentiti moduli didattici autonomi o verifiche di profitto per singole discipline.

Ad ogni area didattico-formativa sono assegnati crediti didattici. I crediti rappresentano le unità di misura convenzionali da utilizzare per:

la quantificazione del peso e del valore relativo degli obiettivi didattici di ogni singola area, riferiti sia ai corsi integrati che alle attività didattiche opzionali, che gli studenti debbono perseguire con il piano di studio;

la programmazione didattica del corso di laurea, finalizzata al conseguimento degli obiettivi previsti per ogni area;

la stesura dei piani di studio individuali e la loro valutazione da parte del CCL;

il riconoscimento, anche da parte di altre Università, della equipollenza di differenti attività didattico-formative.

Gli obiettivi didattici del corso di laurea, raggiungibili mediante la frequenza delle attività didattiche di cui ai punti *a)* e *b)* dell'art. 1.3 del presente ordinamento, corrispondono convenzionalmente a 1000 crediti complessivi. In ogni caso, 700 crediti devono essere conseguiti mediante la frequenza ai corsi integrati e 300 mediante la frequenza ad attività didattiche opzionali scelte dallo studente; queste comprendono corsi monografici ed internati.

Non vengono attribuiti crediti alle attività didattiche di cui ai punti *c)* e *d)* dell'art. 1.3, le quali peraltro costituiscono parte integrante ed irrinunciabile del *curriculum* e sono oggetto di programmazione e di certificazione.

2.2 - *Programmazione didattica.*

Nell'ambito della programmazione prevista dagli articoli 10 e 94 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/1980, il consiglio di corso di laurea, prima dell'inizio di ciascun anno accademico, stabilisce le modalità di coordinamento didattico dell'intero *curriculum.*

In particolare il CCL ha la responsabilità complessiva della pianificazione didattica; secondo le funzioni proprie previste dall'art. 11, comma 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341, in conformità al regolamento didattico, il CCL:

*a)* predispone l'elenco delle attività didattiche pertinenti ai corsi integrati ed i relativi programmi, finalizzati al conseguimento degli obiettivi propri di ogni area, eliminando ridondanze e ripetizioni e verificandone l'essenzialità;

*b)* delibera l'attivazione di uno o più corsi integrati per ogni area, per un numero complessivo non superiore a trentasei nell'intero corso di laurea, ne definisce denominazione e numero di crediti in relazione agli obiettivi didattici o nomina un coordinatore per ogni corso integrato;

*c)* predispone l'elenco delle attività didattico obbligatorie e di quelle opzionali per ogni area;

*d)* approva, prima dell'inizio di ogni anno accademico, i piani di studio degli studenti, limitatamente alle attività didattiche opzionali;

*e)* organizza la ripartizione tra i docenti dei compiti didattici e dei tempi necessari al loro espletamento, nel rispetto delle competenze individuali;

*f)* sposta di area, ove ritenuto opportuno per la migliore articolazione delle diverse fasi formative, obiettivi didattici e relativi crediti;

*g)* promuove corsi di formazione pedagogica per i docenti.

I programmi didattici per obiettivi di tutti i corsi integrati, l'elenco delle attività didattiche opzionali, con i relativi crediti, ed i nominativi dei docenti debbono essere pubblicati prima dell'inizio di ogni anno accademico.

2.3. - *Corsi monografici, seminari, internati elettivi (attività didattiche opzionali).*

Il CCL predispone l'elenco delle attività didattiche consigliate per il piano di studi ufficiale corrispondenti a 1000 crediti.

Il CCL predispone annualmente, per ogni area, un elenco di attività didattiche opzionali, finalizzate all'apprendimento di specifiche competenze o conoscenze corrispondenti alle personali inclinazioni dello studente.

Esse consistono in corsi monografici, in seminari anche interdisciplinari ed in internati opzionali in laboratori di rcerca o in reparti clinici italiani o esteri, purché organicamente finalizzati al conseguimento di specifiche competenze, conoscenze o capacità professionali.

Le attività didattiche opzionali sono parte integrante del piano di studi e del *curriculum* formativo dello studente, esse sono riferite alle diverse aree formative e costituiscono attività ufficiale d'insegnamento da parte dei docenti afferenti ai settori scientifico disciplinari specificatamente elencati, per ogni area, al successivo punto 2.4.1.

Tali attività vengono prescelte dallo studente prima dell'inizio di ogni anno accademico, fino alla concorrenza di 300 crediti nei sei anni. Esse rientrano nel calendario ufficiale, che deve essere pianificato in modo tale da lasciare adeguati spazi settimanali dedicati esclusivamente ad esse. La frequenza alle attività didattiche prescelte dallo studente è obbligatoria, deve essere certificata dai docenti e contribuisce al raggiungimento delle 5500 ore del monte ore didattico.

La partecipazione alle attività didattiche opzionali non dà luogo a verifiche di profitto, ma concorre, secondo le indicazioni del CCL, alla determinazione del voto di laurea ed alla valutazione per l'ammissione alle scuole di specializzazione.

2.4 - Curriculum *degli studi.*

Sono qui di seguito indicati:

*a)* le aree didattico formative;

*b)* gli obiettivi didattici di area, comunque irrinunciabili;

*c)* i settori scientifico-disciplinari utilizzabili anche parzialmente per la costituzione dei corsi integrati e per la definizione delle attività didattiche opzionali;

*d)* il numero dei crediti pertinenti ai corsi integrati di ogni area.

Per motivate ragioni, coerenti con l'articolazione degli obiettivi didattici, i singoli CCL possono utilizzare le competenze didattiche dei settori scientifico-disciplinari con i relativi crediti anche parzialmente in aree diverse da quelle indicate.

2.4.1 - *Aree didattico-formative.*

A. FASE FORMATIVA DI BASE.

1. *Area delle scienze fondamentali applicate agli studi medici.*

Obiettivo: lo studente deve:

comprendere l'organizzazione biologica fondamentale ed i processi cellulari di base degli organismi viventi;

conoscere i meccanismi di trasmissione e di espressione dell'informazione genetica a livello cellulare e molecolare;

conoscere le nozioni fondamentali e le metodologie di fisica e statistica utili per comprendere ed interpretare i fenomeni biomedici.

Crediti: 40, di cui 10 spendibili in aree cliniche.

Settori scientifico-disciplinari: A01D matematiche complementari, B01B fisica, F01X statistica medica, E13X biologia applicata, F03X ginnastica medica, K05A sistemi di elaborazione delle informazioni, M10A psicologia generale.

2. *Area della morfologia umana.*

Obiettivo: lo studente deve:

conoscere l'organizzazione strutturale del corpo, con le sue principali applicazioni di carattere anatomo-clinico, dal livello macroscopico a quello microscopico sino ai principali aspetti ultrastrutturali e i meccanismi attraverso i quali tale organizzazione si realizza nel corso dello sviluppo embrionale e del differenziamento;

conoscere le caratteristiche morfologiche essenziali dei sistemi, degli apparati, degli organi, dei tessuti, delle cellule e delle strutture subcellulari dell'organismo umano, nonché i loro principali correlati morfo-funzionali.

Crediti: 40, di cui 10 spendibili in aree cliniche.

Settori scientifico-disciplinari: E09A anatomia umana, E09B istologia.

3. *Area della struttura, funzione e metabolismo delle molecole d'interesse biologico.*

Obiettivo: lo studente deve:

aver compreso i meccanismi biochimici che regolano le attività metaboliche;

conoscere i fondamenti delle principali metodiche di laboratorio applicabili allo studio qualitativo e quantitativo dei fenomeni biologici significativi in medicina.

Crediti: 40, di cui 10 spendibili in aree cliniche.

Settori scientifico-disciplinari: E05A biochimica, E04B biologia molecolare.

4. *Area delle funzioni biologiche integrate degli organi ed apparati umani.*

Obiettivo: lo studente deve:

conoscere le modalità di funzionamento dei diversi organi del corpo umano, la loro integrazione dinamica in apparati ed i meccanismi generali di controllo funzionale in condizioni normali;

interpretare i principali reperti funzionali nell'uomo sano;

conoscere i principi delle applicazioni alla medicina della biofisica o delle tecnologie biomediche.

Crediti: 40, di cui 10 spendibili in aree cliniche.

Settori scientifico-disciplinari: E06A fisiologia umana, E06B alimentazione e nutrizione umana, E10X biofisica medica, K06X bioingegneria.

B. FASE PRECLINICA.

5. *Area della patologia e fisiopatologia generale.*

Obiettivo: lo studente deve:

conoscere le cause della malattia dell'uomo, interpretandone i meccanismi patogenetici e fisiopatologici fondamentali;

conoscere i meccanismi biologici fondamentali di difesa e quelli patologici del sistema immunitario;

conoscere il rapporto tra microorganismi ed ospite nelle infezioni umane, nonché i relativi meccanismi di difesa.

Crediti: 55.

Settori scientifico-disciplinari: F05X microbiologia e microbiologia clinica, E12X microbiologia generale, F04A patologia generale, V32B parassitologia e malattie parassitarie.

6. *Area della propedeutica clinica.*

Obiettivo: lo studente deve:

realizzare una comunicazione adeguata con il paziente ed i suoi familiari, nella consapevolezza dei valori propri ed altrui;

applicare correttamente la metodologia atta a rilevare i reperti, funzionali e di laboratorio, interpretandoli criticamente anche sotto il profilo fisiopatologico, ai fini della diagnosi e della prognosi;

valutare i dati epidemiologici e conoscere l'impiego ai fini della promozione della salute e della prevenzione delle malattie nei singoli e nelle comunità;

applicare nelle decisioni mediche i principi essenziali di economia sanitaria;

conoscere i concetti fondamentali delle scienze umane riguardanti l'evoluzione storica dei valori della medicina compresi quelli etici;

acquisire abilità di valutazione di atti medici all'interno dell'équipe sanitaria.

Crediti: 60.

Settori scientifico-disciplinari: F07A medicina interna, F08A chirurgia generale, M11E psicologia clinica, F0lX statistica medica, F02X storia della medicina, E05B biochimica clinica, F05X microbiologia e microbiologia clinica, F04B patologia clinica, F22A igiene generale ed applicata, Q05A sociologia generale, P01B politica economica.

C. FASE CLINICA.

7. *Area della patologia sistematica e integrata medico-chirurgica.*

Obiettivo: lo studente deve:

dimostrare una adeguata conoscenza sistematica delle malattie più rilevanti dei diversi apparati, sotto il profilo nosografico, eziopatogenico, fisiopatologico e clinico, nel contesto di una visione unitaria e globale della patologia umana;

essere in grado di valutare criticamente e correlare tra loro i sintomi clinici, i segni fisici, le alterazioni funzionali rilevanti nell'uomo con le lesioni anatomopatologiche, interpretandone i meccanismi di produzione e comprendendone il significato clinico.

Crediti: 110.

Settori scientifico-disciplinari: F06A anatomia patologica, F07A medicina interna, F07B malattie dell'apparato respiratorio, F07C malattie dell'apparato cardiovascolare, F07D gastroenterologia, F07E endocrinologia, F07F nefrologia, F07G malattie del sangue, F07H reumatologia, F07I malattie infettive, F08A chirurgia generale, F08D chirurgia toracica, F08E chirurgia vascolare, F09X chirurgia cardiaca, Fl0X urologia.

8. *Area delle scienze del comportamento.*

Obiettivo: lo studente deve:

dimostrare la conoscenza dei principi che fondano l'analisi del comportamento della persona;

essere in grado di riconoscere le principali alterazioni del comportamento e dei vissuti soggettivi, indicandone gli indirizzi terapeutici preventivi e riabilitativi.

Criteri: 15.

Settori scientifico-disciplinari: F11A psichiatria, M11E psicologia clinica.

9. *Area delle scienze neurologiche.*

Obiettivo: lo studente deve essere in grado di riconoscere, mediante lo studio fisiopatologico, anatomopatologico e clinico, le principali alterazioni del sistema nervoso, fornendone l'interpretazione eziopatogenetica e sapendone indicare gli indirizzi diagnostici e terapeutici.

Crediti: 15.

Settori scientifico-disciplinari: F06B neuropatologia, F11B neurologia, F12A neuroradiologia, F12B neurochirurgia.

10. *Area della specialità medico-chirurgiche.*

Obiettivo: lo studente deve essere in grado di:

riconoscere le più frequenti malattie otorinolaringoiatriche, cutanee, veneree, odontostomatologiche e del cavo orale, dell'apparato locomotore e di quello visivo, indicandone i principali indirizzi terapeutici;

individuare le condizioni che, in questo ambito, necessitano dell'apporto professionale dello specialista.

Crediti: 40.

Settori scientifico-disciplinari, F07H reumatologia, F08B chirurgia plastica, F13B malattie odontostomatologiche, F13C chirurgia maxillo-facciale, F14X malattie dell'apparato visivo, F15A otorinolaringoiatria, F15B audiologia, Fl6A malattie dell'apparato locomotore, F16B medicina fisica e riabilitazione, F17X malattie cutanee e veneree.

11. *Area di clinica medica e chirurgica.*

Obiettivo: lo studente deve essere in grado di:

integrare sintomi, segni e alterazioni strutturali e funzionali e aggregarli in una valutazione globale dello stato di salute del singolo individuo, adulto ed anziano, sotto il profilo preventivo, diagnostico, terapeutico e riabilitativo;

analizzare e risolvere i problemi clinici di ordine internistico, chirurgico ed oncologico, valutando i rapporti tra benefici, rischi e costi.

Crediti: 90.

Settori scientifico-disciplinari: F03X genetica medica, F04C oncologia medica, F07A medicina interna, F08A chirurgia generale, F18X diagnostica per immagini e radioterapia.

12. *Area di farmacologia e tossicologia.*

Obiettivo: lo studente deve:

conoscere la farmacodinamica, la cinetica, gli effetti collaterali indesiderati, gli aspetti tossicologici, le basi terapeutiche e le modalità di somministrazione dei farmaci più significativi nella pratica medica.

Crediti: 30, di cui 10 spendibili in conferenze clinico--patologiche.

Settore scientifico-disciplinare: E07X farmacologia.

13. *Area di pediatria generale e specialistica.*

Obiettivo: lo studente deve:

conoscere, sotto l'aspetto preventivo, diagnostico e riabilitativo, le problematiche relative allo stato di salute e di malattia nell'età neonatale, nell'infanzia e nell'adolescenza, di competenza del medico non specialista;

essere in grado di individuare le condizioni che necessitano dell'apporto professionale dello specialista e di pianificare gli interventi medici essenziali nei confronti dei principali problemi per frequenza e per rischio della patologia specialistica pediatrica.

Crediti: 20.

Settori scientifico-disciplinari: F08C chirurgia pediatrica e infantile, F19A pediatria generale e specialistica, F19B neuropsichiatria infantile.

14. *Area di ginecologia ed ostetricia.*

Obiettivo: lo studente deve:

conoscere le problematiche fisiopatologiche, psicologiche e cliniche (sotto il profilo preventivo, diagnostico e terapeutico), riguardanti la fertilità, la procreazione, la gravidanza, la morbilità prenatale ed il parto;

essere in grado di riconoscere le forme più frequenti di patologia ginecologica, indicandone le misure preventive e terapeutiche fondamentali ed individuando le condizioni che necessitano dell'apporto professionale dello specialista.

Crediti: 15.

Settore scientifico-disciplinare: F20X ginecologia e ostetricia.

15. *Area della patologia applicata a correlazioni anatomocliniche.*

Obiettivo: lo studente deve:

conoscere i quadri anatomo-patologici, ivi comprese le lezioni cellulari, tessutali e d'organo e la loro evoluzione in rapporto alle malattie più rilevanti dei diversi apparati;

conoscere l'apporto dell'anatomia patologica nel processo decisionale del medico, utilizzando i contributi della diagnostica istopatologica e citopatologica, sia nella diagnosi che nella prevenzione, prognosi e terapia delle malattie del singolo paziente.

Crediti: 20, di cui 5 spendibili in conferenze clinico-patologiche

Settori scientifico disciplinari: F06A anatomia patologica, F06B neuropatologia

16. *Area della diagnostica per immagini e della radioterapia.*

Obiettivo: lo studente deve:

saper proporre, in maniera corretta, le diverse procedure di diagnostica per immagini, valutandone rischi, costi e benefici;

saper interpretare i referti diagnostici;

conoscere le indicazioni e le metodologie per l'uso diagnostico e terapeutico di radiazioni e traccianti radioattivi;

aver conoscenza delle principali norme di fisica sanitaria e di radioprotezione.

Crediti: 15.

Settori scientifico-disciplinari: B01B fisica, F18X diagnostica per immagini e radioterapia.

17. *Area delle emergenze medico-chirurgiche.*

Obiettivo: lo studente deve:

riconoscere e trattare, a livello di primo intervento, le situazioni cliniche di emergenza dell'uomo.

Crediti: 25.

Settori scientifico-disciplinari: F07A medicina interna, F08A chirurgia generale, 21X anestesiologia.

18. *Area della medicina e sanità pubblica.*

Obiettivo: lo studente deve:

conoscere le norme fondamentali per conservare e promuovere la salute del singolo e delle comunità;

mantenere e promuovere la salute negli ambienti di lavoro, individuando le situazioni di competenza specialistica;

saper operare nel rispetto delle principali norme legislative che regolano l'organizzazione sanitaria, nonché delle norme deontologiche e di responsabilità professionale;

essere in grado di indicare i principi e le applicazioni della medicina preventiva a livello delle comunità locali.

Crediti: 30.

Settori scientifico-disciplinari: F22A igiene generale e applicata, F22B medicina legale, F22C medicina del lavoro.

2.4.2 - *Attività di internato e preparazione della tesi di laurea: apprendimento autonomo.*

Obiettivo: in riferimento ai punti *c)* e *d)* dell'art. 1.3 del presente ordinamento, lo studente deve essere in grado di:

acquisire il metodo per lo studio indipendente e la formazione permanente;

effettuare una corretta ricerca bibliografica;

aver personalmente acquisito un'adeguata esperienza dalla frequenza di laboratori di ricerca, reparti di diagnosi e cura, servizi con funzioni sanitarie.

Deve inoltre preparare personalmente la tesi di laurea.

Le frequenze presso strutture sanitarie possono essere in parte svolte, previa approvazione del CCL, presso altre facoltà di medicina, italiane e straniere, o altre qualificate istituzioni, comprese quelle territoriali.

2.4.3 - *Corso di lingua inglese.*

Lo studente deve dimostrare di possedere le conoscenze basilari dell'inglese scientifico, finalizzate all'acquisizione d'una capacità d'aggiornamento in medicina sperimentale e clinica.

Il relativo accertamento di profitto, necessario per l'ammissione al quarto anno del corso di studi, consiste, salvo diversa prescrizione del CCL, nella valutazione della capacità di comprensione di un testo medico-scientifico inglese e dà luogo ad un giudizio di «idoneo/non idoneo».

I docenti di lingua inglese sono acquisiti mediante forme di affidamento, di contratto, di lettorato o in quanto professori di ruolo nel settore L18C linguistica inglese.

2.5 - *Piano di studi ed esami.*

La tipologia degli esami deve essere conforme al contenuto ed alle modalità dell'insegnamento. (Il CCL stabilisce il numero complessivo di esami necessari al conseguimeno della laurea).

Gli esami possono essere di semestre o di corso integrato. Possono essere adottate contemporaneamente, e per anni di corso diversi, entrambe le modalità.

Gli esami di semestre (in numero di 12 nell'intero corso di laurea) valutano il conseguimento degli obiettivi didattici relativi a tutti i corsi integrati svolti in ciascun semestre; essi sono effettuati alla fine di ogni semestre, con eventuale recupero nella sessione di settembre.

Gli esami di corso integrato (in numero non superiore a 36 nell'intero corso di laurea) valutano il profitto raggiunto nei singoli corsi integrati delle diverse aree.

La successione dei corsi integrati e dei relativi esami è stabilita dal CCL. Le verifiche *in itinere,* quando attuate, non hanno alcun valore certificativo.

Gli esami di corso integrato per gli studenti in corso sono effettuati esclusivamente in specifiche sessioni, delle quali una al termine di ciascun semestre ed una, riservata alle prove di recupero, a settembre. Esse sono collocate nei periodi in cui non viene svolta attività didattica.

Il prolungamento delle sessioni di esame a febbraio (art. 1 della legge n. 8/1955) è utilizzabile solo per il recupero di esami di corso integrato.

Non possono essere iscritti all'anno successivo gli studenti che alla conclusione della sessione di settembre abbiano più di due esami di corso integrato in arretrato.

Per essere ammesso a sostenere l'esame di laurea lo studente deve aver seguito tutti i corsi integrati e le attività didattiche opzionali per 5.500 ore di attività formativa e per complessivi 1000 crediti, ed aver superato i relativi esami; per le modalità di svolgimento dell'esame di laurea si applicano le disposizioni vigenti.

Le commissioni d'esame sono costituite da tre docenti dei settori scientifico-disciplinari che afferiscono ai corsi integrati oggetto delle prove d'esame.

3. SPERIMENTAZIONE DIDATTICA.

Nel quadro delle norme sulla sperimentazione didattica, ai sensi del secondo comma dell'art. 11 della legge n. 341/1990, fatta salva l'osservanza di quanto disposto ai punti 2.1 e 2.5 del presente ordinamento, i singoli CCL hanno libertà di pianificazione e programmazione didattica, riguardo all'intero corso di laurea o solo a sue parti.

4. TIROCINIO.

Per essere ammessi a sostenere l'esame di abilitazione all'esercizio professionale, i tirocinanti in medicina e chirurgia devono aver compiuto, avendo sostenuto positivamente tutti gli esami previsti dall'ordinamento didattico, un tirocinio pratico continuativo presso cliniche universitarie o presso presidi del Servizio sanitario nazionale od equiparati aventi i requisiti d'idoneità di cui al decreto interministeriale 9 novembre 1982, per la durata di almeno un anno, a rotazione in reparti o servizi di medicina interna, chirurgia generale, pediatria, ostetricia e ginecologia, urgenza ed emergenza, medicina di laboratorio.

Il numero dei posti dei tirocinanti presso le cliniche universitarie o presso i presidi del Servizio sanitario nazionale o equiparati è fissato entro il 30 aprile di ogni anno, in relazione alle disponibilità di posti dichiarate dalle facoltà mediche, sentite le Unità sanitarie locali, le aziende sanitarie e gli altri istituti ed enti aventi i prescritti requisiti di idoneità. Con lo stesso decreto sono stabilite le modalità d'iscrizione per lo svolgimento del tirocinio. I tirocinanti sono autorizzati ad esercitare le attività necessarie per il conseguimento di un'adeguata preparazione professionale presso le cliniche ed i presidi presso cui si svolge il tirocinio.

5. NORME FINALI E TRANSITORIE.

Dopo la pubblicazione del presente ordinamento nella *Gazzetta Ufficiale* e ai sensi dell'art. 11, comma 2 della legge 19 novembre 1990, n. 341, i CCL sono tenuti a darsi un regolamento, in conformità a quello didattico di Ateneo.

Gli studenti immatricolati entro l'anno accademico 1995/1996 possono optare tra il tirocinio di durata annuale, prevista da questo ordinamento tabellare, e quello di durata semestrale prevista dal precedente ordinamento, fermo restando le modalità di svolgimento del tirocinio a rotazione tra i previsti reparti e servizi, di cui al primo comma del punto «4».

---

ALLEGATO 1

DISCIPLINE DEI SETTORI SCIENTIFICO-DISCIPLINARI PERTINENTI AL CORSO DI LAUREA IN MEDICINA E CHIRURGIA.

1. *Area delle scienze fondamentali, applicate agli studi medici.*

A01D - Matematiche complementari:
istituzioni di matematiche.

B01B - Fisica:
fisica medica;
fisica.

E13X - Biologia applicata:
biologia cellulare;
biologia generale;
genetica generale;
genetica molecolare.

F01X - Statistica medica.
statistica medica e biometria.

F03X - Genetica medica:
genetica umana.

K05A sistemi di elaborazione delle informazioni:
informatica medica.

M10A - Psicologia generale:
psicologia generale.

2. *Area della morfologia umana macroscopica, microscopica ed ultrastrutturale.*

E09A - Anatomia umana:
anatomia umana;
anatomia clinica;
anatomia topografica;
anatomia radiologica;
neuroanatomia.

E09B - Istologia:
citologia;
citologia molecolare;
embriologia;
istologia;
istochimica.

3. *Area della struttura, funzione e metabolismo delle molecole di interesse biologico.*

E04B - Biologia molecolare:
biologia molecolare.

E05A - Biochimica:
biochimica cellulare;
biochimica sistematica umana;
biochimica applicata;
biochimica della nutrizione;
chimica biologica;
chimica e propedeutica biochimica;
enzimologia;
neurochimica.

4. *Area delle funzioni biologiche integrate: organi ed apparati umani.*

E06A - Fisiologia umana:
biofisica;
fisiologia applicata;
fisiologia della nutrizione;
fisiologia dello sport;
fisiologia umana;
neurofisiologia.

E06B - Alimentazione e nutrizione umana:
scienza dell'alimentazione.

E10X - Biofisica medica:
biofisica.

K06X - Bioingegneria elettronica:
tecnologie biomediche;
bioingegneria.

5. *Area della patologia e fisiopatologia generale.*

E12X - Microbiologia generale:
microbiologia generale.

F04A - Patologia generale:
fisiopatologia endocrina;
fisiopatologia generale;
immunologia;
immunopatologia;
medicina molecolare;
oncologia;
patologia generale;
patologia genetica;
patologia molecolare.

F05X - Microbiologia e microbiologia clinica:
micologia medica;
microbiologia;
microbiologia medica;
virologia.

V32B - Parassitologia e malattie parassitarie degli animali domestici:
parassitologia.

6. *Area della propedeutica clinica.*

E05B - Biochimica clinica:
biochimica clinica.

F01X - Statistica medica:
metodologia epidemiologica clinica.

F02X - Storia della medicina:
bioetica;
storia della medicina.

F04B - Patologia clinica:
citopatologia;
immunoematologia;
patologia clinica.

F05X - Microbiologia e microbiologia clinica
microbiologia clinica.

F07A - Medicina interna:
semeiotica e metodologia medica;
semeiotica funzionale e strumentale.

F08A - Chirurgia generale:
fisiopatologia chirurgica;
semeiotica e metodologia chirurgica;
semeiotica funzionale e strumentale.

F22A - Igiene generale ed applicata:
metodologia epidemiologica ed igiene.

M11E - Psicologia clinica:
psicologia medica.

P01B - Politica economica:
economia sanitaria.

Q05A - Sociologia generale:
sociologia della salute.

7. *Area della patologia sistematica ed integrata medico-chirurgica.*

F06A Anatomia patologica:
anatomia ed istologia patologica;
citopatologia;
anatomia patologica cardiovascolare.

F07A - Medicina interna:
allergologia ed immunologia clinica;
medicina interna.

F07B - Malattie dell'apparato respiratorio:
fisiopatologia respiratoria;
malattie dell'apparato respiratorio.

F07C - Malattie dell'apparato cardiovascolare:
angiologia;
cardiologia.

F07D - Gastroenterologia:
gastroenterologia.

F07E - Endocrinologia:
endocrinologia;
fisiopatologia endocrina;
malattie metaboliche e del ricambio.

F07F - Nefrologia:
nefrologia.

F07G - Malattie del sangue:
ematologia;
oncologia ematologica.

F07H - Reumatologia:
reumatologia.

F07I - Malattie infettive:
malattie infettive;
malattie tropicali;
parassitologia clinica;
virologia clinica.

F08A Chirurgia generale:
chirurgia dell'apparato digerente;
chirurgia generale;
endocrinochirurgia.

F08D - Chirurgia toracica:
chirurgia toracica.

F08E - Chirurgia vascolare:
chirurgia vascolare.

F09X - Chirurgia cardiaca:
cardiochirurgia;
cardiochirurgia pediatrica.

F10X - Urologia:
urologia.

8. *Area delle scienze del comportamento.*

F11A - Psichiatria:
igiene mentale;
medicina psicosomatica;
psichiatria;
psicoterapia;
psicopatologia generale.

M11E - Psicologia clinica:
psicologia clinica;
psicologia medica.

9. - *Area delle scienze neurologiche:*

F06B - Neuropatologia:
neuropatologia.

F11B - Neurologia:
neurologia;
neurofisiopatologia;
neuropsicologia clinica;
riabilitazione neurologica.

F12A - Neuroradiologia:
neuroradiologia.

F12B - Neurochirurgia:
neurochirurgia;
neurotraumatologia.

10. *Area delle specialità medico-chirurgiche.*

F07H - Reumatologia:
reumatologia.

F08B - Chirurgia plastica:
chirurgia plastica e ricostruttiva.

F13B - Malattie odontostomatologiche:
odontostomatologia.

F13C - Chirurgia maxillo facciale:
chirurgia maxillo facciale.

F14X - Malattie dell'apparato visivo:
oftalmologia;
ottica fisiopatologica.

F15A - Otorinolaringoiatria:
foniatria;
otorinolaringoiatria.

F15B - Audiologia:
audiologia.

F16A - Malattie dell'apparato locomotore:
chirurgia della mano;
ortopedia infantile;
ortopedia e traumatologia;
traumatologia.

F16B - Medicina fisica e riabilitativa:
medicina fisica e riabilitazione.

F17X - Malattie cutanee e veneree:
dermatologia;
dermatologia allergologica e professionale;
venerologia.

11. *Area di clinica medica e chirurgica.*

F03X - Genetica medica:
genetica medica.

F04C - Oncologia medica:
oncologia medica.

F07A - Medicina interna:
allergologia ed immunologia clinica;
geriatria e gerontologia;
medicina dello sport;
medicina interna;
nutrizione clinica;
terapia medica e medicina termale.

F08A - Chirurgia generale:
chirurgia generale;
chirurgia geriatrica;
chirurgia oncologica.

F18X - Diagnostica per immagini e radioterapia:
radioterapia oncologica.

12. *Area di farmacologia e tossicologia.*

E07X Farmacologia:
chemioterapia;
farmacologia;
farmacologia cellulare e molecolare;
farmacologia clinica;
neuropsicofarmacologia;
tossicologia.

13. *Area della pediatria generale e specialistica.*

F19A - Pediatria generale e specialistica:
adolescentologia;
neonatologia;
pediatria;
pediatria preventiva e sociale;
terapia pediatrica.

F08C - Chirurgia pediatrica e infantile:
chirurgia pediatrica.
F19B - Neuropsichiatria infantile:
neuropsichiatrica infantile.

14. *Area della ginecologia ed ostetricia.*

F20X - Ginecologia ed ostetricia:
fisiopatologia della riproduzione umana;
ginecologia ed ostetricia;
ginecologia endocrinologica;
ginecologia oncologica;
medicina dell'età prenatale.

15. *Area della patologia applicata a correlazioni anatomo-cliniche.*

F06A - Anatomia patologica:
anatomia ed istologia patologica;
diagnostica istocitopatologica;
istochimica ed immunoistochimica patologica;
patologia e diagnostica ultrastrutturale.

F06B - Neuropatologia:
neuropatologia.

16. *Area della diagnostica per immagini e della radioterapia.*

B01B - Fisica:
fisica sanitaria.

F18X - Diagnostica per immagini e radioterapia:
anatomia radiologia clinica;
medicina nucleare;
radiologia;
radiobiologia medica;
radioterapia.

17. *Area delle emergenze medico-chirurgiche.*

F07A - Medicina interna:
medicina d'urgenza e pronto soccorso.

F08A - Chirurgia generale:
chirurgia d'urgenza e di pronto soccorso.

F2lX - Anestesiologia:
anestesiologia e rianimazione;
medicina subacquea ed iperbarica;
terapia del dolore;
terapia intensiva.

18. *Area della medicina e sanità pubblica.*

F22A - Igiene generale ed applicata:
educazione sanitaria;
igiene;
igiene ambientale;
igiene degli alimenti;
medicina di comunità;
metodologia epidemiologica e igiene;
programmazione ed organizzazione dei servizi sanitari.

F22B - Medicina legale:
bioetica;
deontologia ed etica medica;
criminologia e difesa sociale;
medicina legale;
medicina sociale;
psicopatologia forense;
tossicologia forense.

F22C - Medicina del lavoro:
igiene industriale;
medicina del lavoro;
medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica.

---

ALLEGATO 2

*Curriculum* esemplificativo (sono indicate 36 prove d'esame; gli organi collegiali competenti possono approvare curricula diversi, anche su proposta degli studenti).

AREA 01 - Fisica e statistica;
Biologia e genetica.

AREA 02 - Istologia;
Anatomia umana.

AREA 03 - Chimica e propedeutica biochimica;
Biochimica.

AREA 04 - Fisiologia umana e biofisica.

AREA 05 - Microbiologia;
Immunologia ed immunopatologia;
Patologia e fisiopatologia generale.

AREA 06 - Semeiotica e metodologia clinica, compresa la medicina di laboratorio;
Scienze umane.

AREA 07 - Patologia sistematica I;
Patologia sistematica II;
Patologia sistematica III;
Medicina interna I;
Chiruria generale I.

AREA 08 - Psichiatria e psicologia clinica.

AREA 09 - Scienze neurologiche.

AREA 10 - Malattie dell'apparato locomotore;
Malattie cutanee;
Oftalmologia;
Otorinolaringoiatria;
Odontostomatologia.

AREA 11 - Medicina interna II;
Chirurgia generale II;
Geriatria ed oncologia clinica.

AREA 12 - Farmacologia e tossicologia.

AREA 13 - Scienze pediatriche.

AREA 14 - Ginecologia ed ostetricia.

AREA 15 - Anatomia patologica.

AREA 16 - Diagnostica per immagini e radioterapia.

AREA 17 - Emergenze medico chirurgiche.

AREA 18 - Sanità pubblica;
Medicina legale;
Medicina del lavoro.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Bari, 5 agosto 1998

*Il rettore:* COSSU

**98A8026**

## UNIVERSITÀ DI PERUGIA

DECRETO RETTORALE 21 agosto 1998.

**Modificazioni allo statuto dell'Università.**

### IL RETTORE

Visto lo statuto di autonomia di questo Ateneo approvato con decreto rettorale 30 settembre 1996 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 7 ottobre 1996, n. 235;

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Perugia approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1107, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante la riforma degli ordinamenti didattici universitari;

Visto il decreto del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 22 maggio 1995 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 166 del 18 luglio 1995 recante modificazioni all'ordinamento didattico universitario relativamente ai corsi di laurea afferenti alla facoltà di ingegneria;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi di Perugia;

Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127;

Vista la nota di indirizzo ministeriale prot. 1/98 del 16 giugno 1998 recante: «Legge 15 maggio 1997, n. 127 - Autonomia didattica»;

Considerato che nelle more della emanazione del regolamento didattico di Ateneo le modifiche di statuto riguardanti gli ordinamenti didattici vengono operate sul vecchio statuto;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Perugia, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse è ulteriormente modificato come appresso:

*Articolo unico*

All'art. 357 del titolo XII relativo alla facoltà di ingegneria, l'ultimo comma viene soppresso e sostituito dal seguente:

«Per essere ammesso a sostenere l'esame di laurea, lo studente dovrà aver frequentato e superato ventotto annualità per i corsi di laurea in ingegneria per l'ambiente e il territorio, ingegneria civile, ingegneria dei materiali, ingegneria elettronica e ingegneria meccanica».

Il presente decreto viene inviato per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Perugia, 21 agosto 1998

*Il rettore:* CALZONI

**98A8027**

# ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

## MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

### Soppressione del consolato onorario in Windhoek (Namibia)

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

*(Omissis);*

Decreta:

*Articolo unico*

Il consolato onorario in Windhoek (Namibia) è soppresso dal 30 giugno 1998.

Il presente decreto, che sarà trasmesso all'ufficio centrale di bilancio per il visto di competenza, verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 giugno 1998

*Il Ministro:* DINI

**98A8028**

## MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

### Comunicato di rettifica di avviso riguardante trasferimento di notai

Nel decreto ministeriale 27 luglio 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 198 del 26 agosto 1998, alla pagina 43, dove è scritto: «San Valentino Torino», leggasi: «San Valentino Torio» e dove è scritto: «Di Caprio Vincenzo», leggasi: «di Caprio Vincenzo».

**98A8063**

### Annullamento di trasferimento di notai

Con decreti ministeriali del 7 settembre 1998 sono stati disposti i seguenti provvedimenti:

l'annullamento del decreto in data 26 maggio 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 133 del 10 giugno 1998, con il quale veniva trasferito nel comune di Barcellona Pozzo di Gotto, distretto notarile di Messina, il notaio Ardizzone Antonietta;

l'annullamento del decreto in data 26 maggio 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 133 del 10 giugno 1998, con il quale veniva trasferito nel comune di Patti, distretto notarile di Messina, il notaio Bonanno Giuseppina;

l'annullamento del decreto in data 26 maggio 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 133 del 10 giugno 1998, con il quale veniva trasferito nel comune di Terme Vigliatore, distretto notarile di Messina, il notaio Micali Sebastiano;

l'annullamento del decreto in data 26 maggio 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 133 del 10 giugno 1998, con il quale veniva trasferito nel comune di Patti, distretto notarile di Messina, il notaio Siracusano Enrico.

**98A8062**

## MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

### Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

*Cambi del giorno 9 settembre 1998*

| Valuta | Cambio |
|---|---|
| Dollaro USA | 1716,10 |
| ECU | 1942,45 |
| Marco tedesco | 987,06 |
| Franco francese | 294,38 |
| Lira sterlina | 2841,00 |
| Fiorino olandese | 874,76 |
| Franco belga | 47,849 |
| Peseta spagnola | 11,627 |
| Corona danese | 259,11 |
| Lira irlandese | 2471,87 |
| Dracma greca | 5,765 |
| Escudo portoghese | 9,632 |
| Dollaro canadese | 1125,75 |
| Yen giapponese | 12,466 |
| Franco svizzero | 1200,91 |
| Scellino austriaco | 140,27 |
| Corona norvegese | 221,39 |
| Corona svedese | 213,63 |
| Marco finlandese | 324,42 |
| Dollaro australiano | 1002,72 |

**98A8120**

## MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

**Iscrizione della «The International School of Amsterdam», in Amstelveen (Olanda), nell'elenco delle istituzioni scolastiche idonee a rilasciare il diploma di baccellierato internazionale.**

Con decreto ministeriale 24 giugno 1998 è stata iscritta nell'elenco previsto dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 777, la seguente istituzione scolastica: «The International School of Amsterdam», con sede in Sportlaan 45 1185 TB Amstelveen - P.O. Box 920 - 1180 AX Amstelveen (Olanda).

Il riconoscimento dei diplomi di baccellierato internazionale rilasciati dalla citata istituzione scolastica è subordinato allo svolgimento, da parte dei diplomati, dei programmi relativi alle discipline elencate nei piani di studio di cui all'allegato *A* a detto decreto che ne costituisce parte integrante.

**98A8030**

## MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

**Decadenza dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria e di organizzazione e revisione contabile di aziende della società «Alleanza meridionale - Compagnia fiduciaria e di revisione S.r.l.», in Taranto.**

Con decreto ministeriale 4 settembre 1998, emanato dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, a seguito di scioglimento anticipato e messa in liquidazione della società «Alleanza meridionale - Compagnia fiduciaria e di revisione S.r.l.», con sede legale in Taranto, iscritta al registro imprese presso la camera di commercio di Taranto al n. 5733 (TA 027-5733) codice fiscale n. 00449140730, è stata dichiarata decaduta l'autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria e di organizzazione e revisione contabile di aziende di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966 ed al regio decreto 22 aprile 1940, n. 531, rilasciata con decreto interministeriale 6 maggio 1983, alla predetta società.

**98A8034**

## ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA

**Indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, relativo al mese di agosto 1998, che si pubblicano ai sensi dell'art. 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani), ed ai sensi dell'art. 54 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica).**

Gli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati relativi ai singoli mesi del 1997 e 1998 e le loro variazioni rispetto agli indici relativi al corrispondente mese dell'anno precedente e di due anni precedenti risultano:

| ANNI E MESI | | INDICI (Base 1995=100) | Variazioni percentuali rispetto al corrispondente periodo | |
|---|---|---|---|---|
| | | | dell'anno precedente | di due anni precedenti |
| 1997 | Agosto | 105,7 | 1,5 | 5,0 |
| | Settembre | 105,9 | 1,4 | 4,9 |
| | Ottobre | 106,2 | 1,6 | 4,6 |
| | Novembre | 106,5 | 1,6 | 4,3 |
| | Dicembre | 106,5 | 1,5 | 4,1 |
| | *Media* | *105,7* | *1,7* | *5,7* |
| 1998 | Gennaio | 106,8 | 1,6 | 4,3 |
| | Febbraio | 107,1 | 1,8 | 4,3 |
| | Marzo | 107,1 | 1,7 | 4,0 |
| | Aprile | 107,3 | 1,8 | 3,6 |
| | Maggio | 107,5 | 1,7 | 3,4 |
| | Giugno | 107,6 | 1,8 | 3,3 |
| | Luglio | 107,6 | 1,8 | 3,5 |
| | Agosto | 107,7 | 1,9 | 3,5 |

**98A8033**

## COMUNE DI SAN PIER D'ISONZO

**Estratto della deliberazione in materia di determinazione dell'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.)**

Il comune di San Pier d'Isonzo (provincia di Gorizia) ha adottato, il 20 luglio 1998, la seguente deliberazione:

*(Omissis).*

1. di dare interpretazione autentica per la corretta applicazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili adottate con deliberazione giuntale n. 13 del 10 febbraio 1998, per l'anno d'imposta 1998, così come di seguito specificato:

6 per mille per terreni agricoli, aliquota da applicare ai terreni coltivati da imprenditori agricoli o da imprese agricole;

6 per mille per immobili adibiti ad abitazione principale da parte di persone fisiche, aliquota da applicare agli alloggi nei quali i proprietari abbiano la propria residenza;

6 per mille per immobili diversi dalle abitazioni, aliquota da applicare: alle unità immobiliari pertinenze delle abitazioni principali quali box auto, porticati, ecc., ai locali commerciali, artigianali, industriali, alle aree edificabili;

5 per mille per immobili posseduti da enti senza scopo di lucro, aliquota da applicare a qualunque tipo di fabbricato o di terreno posseduti da enti senza scopi di lucro;

7 per mille per immobili in aggiunta all'abitazione principale o di alloggi non locati, aliquota da applicare esclusivamente agli alloggi non locati visto che tutte le altre fattispecie sono state già considerate nei punti precedenti; in altro modo si creerebbero solamente delle incongruenze. Inoltre la dicitura ... o di alloggi non locati, elimina il dubbio delle seconde case locate con regolare contratto di affitto che automaticamente non sono soggette al 7 per mille. Va da se che quest'ultima tipologia, seppure non prevista da nessuna categoria, è soggetta all'aliquota determinata per le abitazioni la quale assume il ruolo di aliquota base. Infatti il comma 2 dell'art. 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come sostituito dall'art. 3, comma 53, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recita testualmente: «L'aliquota deve essere deliberata in misura non inferiore al 4 per mille, né superiore al 7 per mille e può essere diversificata entro tale limite, con riferimento ai casi di immobili diversi dalle abitazioni, o posseduti in aggiunta all'abitazione principale, o di alloggi non locati; l'aliquota può essere agevolata in rapporto alle diverse tipologie degli enti senza scopi di lucro».

*(Omissis).*

**98A8035**

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

# ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

## LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

### ABRUZZO

**CHIETI**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI - DE LUCA
Via A. Herio, 21
**L'AQUILA**
LIBRERIA LA LUNA
Viale Persichetti, 9/A
**PESCARA**
LIBRERIA COSTANTINI DIDATTICA
Corso V. Emanuele, 146
LIBRERIA DELL'UNIVERSITÀ
Via Galilei (ang. via Gramsci)
**SULMONA**
LIBRERIA UFFICIO IN
Circonv. Occidentale, 10
**TERAMO**
LIBRERIA DE LUCA
Via Riccitelli, 6

### BASILICATA

**MATERA**
LIBRERIA MONTEMURRO
Via delle Beccherie, 69
**POTENZA**
LIBRERIA PAGGI ROSA
Via Pretoria

### CALABRIA

**CATANZARO**
LIBRERIA NISTICÒ
Via A. Daniele, 27
**COSENZA**
LIBRERIA DOMUS
Via Monte Santo, 70/A
**PALMI**
LIBRERIA IL TEMPERINO
Via Roma, 31
**REGGIO CALABRIA**
LIBRERIA L'UFFICIO
Via B. Buozzi, 23/A/B/C
**VIBO VALENTIA**
LIBRERIA AZZURRA
Corso V. Emanuele III

### CAMPANIA

**ANGRI**
CARTOLIBRERIA AMATO
Via dei Goti, 11
**AVELLINO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Vasto, 15
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Matteotti, 30-32
CARTOLIBRERIA CESA
Via G. Nappi, 47
**BENEVENTO**
LIBRERIA LA GIUDIZIARIA
Via F. Paga, 11
LIBRERIA MASONE
Viale Rettori, 71
**CASERTA**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Caduti sul Lavoro, 29-33
**CASTELLAMMARE DI STABIA**
LINEA SCUOLA
Via Raiola, 69/D
**CAVA DEI TIRRENI**
LIBRERIA RONDINELLA
Corso Umberto I, 253
**ISCHIA PORTO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Sogliuzzo
**NAPOLI**
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO
Via Caravita, 30
LIBRERIA GUIDA 1
Via Portalba, 20-23
LIBRERIA L'ATENEO
Viale Augusto, 168-170
LIBRERIA GUIDA 2
Via Merliani, 118
LIBRERIA TRAMA
Piazza Cavour, 75
LIBRERIA I.B.S.
Salita del Casale, 18
**NOCERA INFERIORE**
LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO
Via Fava, 51;
**POLLA**
CARTOLIBRERIA GM
Via Crispi
**SALERNO**
LIBRERIA GUIDA
Corso Garibaldi, 142

### EMILIA-ROMAGNA

**BOLOGNA**
LIBRERIA GIURIDICA CERUTI
Piazza Tribunali, 5/F
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Castiglione, 1/C
GIURIDICA EDINFORM
Via delle Scuole, 38
**CARPI**
LIBRERIA BULGARELLI
Corso S. Cabassi, 15
**CESENA**
LIBRERIA BETTINI
Via Vescovado, 5
**FERRARA**
LIBRERIA PASELLO
Via Canonica, 16-18
**FORLÌ**
LIBRERIA CAPPELLI
Via Lazzaretto, 51
LIBRERIA MODERNA
Corso A. Diaz, 12
**MODENA**
LIBRERIA GOLIARDICA
Via Berengario, 60
**PARMA**
LIBRERIA PIROLA PARMA
Via Farini, 34/D
**PIACENZA**
NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO
Via Quattro Novembre, 160
**REGGIO EMILIA**
LIBRERIA MODERNA
Via Farini, 1/M
**RIMINI**
LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA
Via XXII Giugno, 3

### FRIULI-VENEZIA GIULIA

**GORIZIA**
CARTOLIBRERIA ANTONINI
Via Mazzini, 16
**PORDENONE**
LIBRERIA MINERVA
Piazzale XX Settembre, 22/A
**TRIESTE**
LIBRERIA TERGESTE
Piazza Borsa, 15 (gall. Tergesteo)
LIBRERIA EDIZIONI LINT
Via Romagna, 30
**UDINE**
LIBRERIA BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
LIBRERIA TARANTOLA
Via Vittorio Veneto, 20

### LAZIO

**FROSINONE**
LIBRERIA EDICOLA CARINCI
Piazza Madonna della Neve, s.n.c.
**LATINA**
LIBRERIA GIURIDICA LA FORENSE
Viale dello Statuto, 28-30
**RIETI**
LIBRERIA LA CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8
**ROMA**
LIBRERIA ECONOMICO GIURIDICA
Via S. Maria Maggiore, 121
LIBRERIA DE MIRANDA
Viale G. Cesare, 51/E-F-G
LIBRERIA L'UNIVERSITARIA
Viale Ippocrate, 99
LIBRERIA IL TRITONE
Via Tritone, 61/A
LIBRERIA MEDICHINI
Via Marcantonio Colonna, 68-70
LA CONTABILE
Via Tuscolana, 1027
**SORA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Abruzzo, 4
**TIVOLI**
LIBRERIA MANNELLI
Viale Mannelli, 10
**VITERBO**
LIBRERIA "AR"
Palazzo Uffici Finanziari - Loc. Pietrare
LIBRERIA DE SANTIS
Via Venezia Giulia, 5

### LIGURIA

**CHIAVARI**
CARTOLERIA GIORGINI
Piazza N.S. dell'Orto, 37-38
**GENOVA**
LIBRERIA GIURIDICA BALDARO
Via XII Ottobre, 172/R
**IMPERIA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI - DI VIALE
Viale Matteotti, 43/A-45

### LOMBARDIA

**BERGAMO**
LIBRERIA LORENZELLI
Via G. D'Alzano, 5
**BRESCIA**
LIBRERIA QUERINIANA
Via Trieste, 13
**BRESSO**
LIBRERIA CORRIDONI
Via Corridoni, 11
**BUSTO ARSIZIO**
CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO
Via Milano, 4
**COMO**
LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI
Via Mentana, 15
**CREMONA**
LIBRERIA DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72
**GALLARATE**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Pulicelli, 1 (ang. p. risorgimento)
LIBRERIA TOP OFFICE
Via Torino, 8
**LECCO**
LIBRERIA PIROLA - DI LAZZARINI
Corso Mart. Liberazione, 100/A
**LIPOMO**
EDITRICE CESARE NANI
Via Statale Briantea, 79
**LODI**
LA LIBRERIA S.a.s.
Via Defendente, 32
**MANTOVA**
LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32
**MILANO**
LIBRERIA CONCESSIONARIA
IPZS-CALABRESE
Galleria V. Emanuele II, 13-15
**MONZA**
LIBRERIA DELL'ARENGARIO
Via Mapelli, 4
**PAVIA**
LIBRERIA GALASSIA
Corso Mazzini, 28
**SONDRIO**
LIBRERIA MAC
Via Caimi, 14
**VARESE**
LIBRERIA PIROLA - DI MITRANO
Via Albuzzi, 8

*Segue:* **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

## MARCHE

**ANCONA**
LIBRERIA FOGOLA
Piazza Cavour, 4-5-6
**ASCOLI PICENO**
LIBRERIA PROSPERI
Largo Crivelli, 8
**MACERATA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA
Via Don Minzoni, 6
**PESARO**
LIBRERIA PROFESSIONALE MARCHIGIANA
Via Mameli, 34
**S. BENEDETTO DEL TRONTO**
LA BIBLIOFILA
Via Ugo Bassi, 38

## MOLISE

**CAMPOBASSO**
LIBRERIA GIURIDICA DI.E.M.
Via Capriglione, 42-44
CENTRO LIBRARIO MOLISANO
Viale Manzoni, 81-83

## PIEMONTE

**ALBA**
CASA EDITRICE I.C.A.P.
Via Vittorio Emanuele, 19
**ALESSANDRIA**
LIBRERIA INTERNAZIONALE BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
**BIELLA**
LIBRERIA GIOVANNACCI
Via Italia, 14
**CUNEO**
CASA EDITRICE ICAP
Piazza dei Galimberti, 10
**NOVARA**
EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA
Via Costa, 32
**TORINO**
CARTIERE MILIANI FABRIANO
Via Cavour, 17
**VERBANIA**
LIBRERIA MARGAROLI
Corso Mameli, 55 - Intra
**VERCELLI**
CARTOLIBRERIA COPPO
Via Galileo Ferraris, 70

## PUGLIA

**ALTAMURA**
LIBRERIA JOLLY CART
Corso V. Emanuele, 16
**BARI**
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO
Via Arcidiacono Giovanni, 9
LIBRERIA PALOMAR
Via P. Amedeo, 176/B
LIBRERIA LATERZA GIUSEPPE & FIGLI
Via Sparano, 134
LIBRERIA FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16
**BRINDISI**
LIBRERIA PIAZZO
Corso Garibaldi, 38/A
**CERIGNOLA**
LIBRERIA VASCIAVEO
Via Gubbio, 14
**FOGGIA**
LIBRERIA PATIERNO
Via Dante, 21
**LECCE**
LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO
Via Palmieri, 30
**MANFREDONIA**
LIBRERIA IL PAPIRO
Corso Manfredi, 126
**MOLFETTA**
LIBRERIA IL GHIGNO
Via Campanella, 24
**TARANTO**
LIBRERIA FUMAROLA
Corso Italia, 229

## SARDEGNA

**CAGLIARI**
LIBRERIA F.LLI DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30-32
**ORISTANO**
LIBRERIA CANU
Corso Umberto I, 19
**SASSARI**
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 11
LIBRERIA AKA
Via Roma, 42

## SICILIA

**ACIREALE**
LIBRERIA S.G.C. ESSEGICI S.a.s.
Via Caronda, 8-10
CARTOLIBRERIA BONANNO
Via Vittorio Emanuele, 194
**AGRIGENTO**
TUTTO SHOPPING
Via Panoramica dei Templi, 17
**CALTANISSETTA**
LIBRERIA SCIASCIA
Corso Umberto I, 111
**CASTELVETRANO**
CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA
Via Q. Sella, 106-108
**CATANIA**
LIBRERIA LA PAGLIA
Via Etnea, 393
LIBRERIA ESSEGICI
Via F. Riso, 56
LIBRERIA RIOLO FRANCESCA
Via Vittorio Emanuele, 137
**GIARRE**
LIBRERIA LA SENORITA
Corso Italia, 132-134
**MESSINA**
LIBRERIA PIROLA MESSINA
Corso Cavour, 55
**PALERMO**
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Via Ruggero Settimo, 37
LIBRERIA FORENSE
Via Maqueda, 185
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Piazza V. E. Orlando, 15-19
LIBRERIA MERCURIO LI.CA.M.
Piazza S. G. Bosco, 3
LIBRERIA DARIO FLACCOVIO
Viale Ausonia, 70
LIBRERIA CICALA INGUAGGIATO
Via Villaermosa, 28
LIBRERIA SCHOOL SERVICE
Via Galletti, 225
**S. GIOVANNI LA PUNTA**
LIBRERIA DI LORENZO
Via Roma, 259
**SIRACUSA**
LA LIBRERIA DI VALVO E SPADA
Piazza Euripide, 22
**TRAPANI**
LIBRERIA LO BUE
Via Cascio Cortese, 8
LIBRERIA GIURIDICA DI SAFINA
Corso Italia, 81

## TOSCANA

**AREZZO**
LIBRERIA PELLEGRINI
Via Cavour, 42
**FIRENZE**
LIBRERIA PIROLA «già Etruria»
Via Cavour, 46/R
LIBRERIA MARZOCCO
Via de' Martelli, 22/R
LIBRERIA ALFANI
Via Alfani, 84-86/R
**GROSSETO**
NUOVA LIBRERIA
Via Mille, 6/A
**LIVORNO**
LIBRERIA AMEDEO NUOVA
Corso Amedeo, 23-27
LIBRERIA IL PENTAFOGLIO
Via Fiorenza, 4/B
**LUCCA**
LIBRERIA BARONI ADRI
Via S. Paolino, 45-47
LIBRERIA SESTANTE
Via Montanara, 37
**MASSA**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Europa, 19
**PISA**
LIBRERIA VALLERINI
Via dei Mille, 13
**PISTOIA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA TURELLI
Via Macallè, 37
**PRATO**
LIBRERIA GORI
Via Ricasoli, 25
**SIENA**
LIBRERIA TICCI
Via delle Terme, 5-7
**VIAREGGIO**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Puccini, 38

## TRENTINO-ALTO ADIGE

**TRENTO**
LIBRERIA DISERTORI
Via Diaz, 11

## UMBRIA

**FOLIGNO**
LIBRERIA LUNA
Via Gramsci, 41
**PERUGIA**
LIBRERIA SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
LIBRERIA LA FONTANA
Via Sicilia, 53
**TERNI**
LIBRERIA ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

## VENETO

**BELLUNO**
LIBRERIA CAMPDEL
Piazza Martiri, 27/D
**CONEGLIANO**
LIBRERIA CANOVA
Via Cavour, 6/B
**PADOVA**
LIBRERIA DIEGO VALERI
Via Roma, 114
IL LIBRACCIO
Via Portello, 42
**ROVIGO**
CARTOLIBRERIA PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
**TREVISO**
CARTOLIBRERIA CANOVA
Via Calmaggiore, 31
**VENEZIA**
CENTRO DIFFUSIONE PRODOTTI
EDITORIALI I.P.Z.S.
S. Marco 1893/B - Campo S. Fantin
**VERONA**
LIBRERIA L.E.G.I.S.
Via Adigetto, 43
LIBRERIA GROSSO GHELFI BARBATO
Via G. Carducci, 44
LIBRERIA GIURIDICA EDITRICE
Via Costa, 5
**VICENZA**
LIBRERIA GALLA 1880
Corso Palladio, 11

## MODALITÀ PER LA VENDITA

**La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:**

- **— presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 e via Cavour, 102;**
- **— presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

## PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1998

*Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 1998*
*i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1998 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1998*

### PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI
***Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili***

**Tipo A** - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:
- annuale ..... **L. 484.000**
- semestrale ..... **L. 275.000**

**Tipo A1** - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:
- annuale ..... **L. 396.000**
- semestrale ..... **L. 220.000**

**Tipo A2** - Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i provvedimenti non legislativi:
- annuale ..... **L. 110.000**
- semestrale ..... **L. 66.000**

**Tipo B** - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:
- annuale ..... **L. 102.000**
- semestrale ..... **L. 66.500**

**Tipo C** - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:
- annuale ..... **L. 260.000**
- semestrale ..... **L. 143.000**

**Tipo D** - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale ..... **L. 101.000**
- semestrale ..... **L. 65.000**

**Tipo E** - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
- annuale ..... **L. 254.000**
- semestrale ..... **L. 138.000**

**Tipo F** - *Completo*. Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e non legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (ex tipo F):
- annuale ..... **L. 1.045.000**
- semestrale ..... **L. 565.000**

**Tipo F1** - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso il tipo A2):
- annuale ..... **L. 935.000**
- semestrale ..... **L. 495.000**

*Integrando con la somma di* **L. 150.000** *il versamento relativo al tipo di abbonamento della* Gazzetta Ufficiale *- parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1998.*

| | |
|---|---|
| Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale* | **L. 1.500** |
| Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione | **L. 1.500** |
| Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»* | **L. 2.800** |
| Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili,* ogni 16 pagine o frazione | **L. 1.500** |
| *Supplementi ordinari* per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione | **L. 1.500** |
| *Supplementi straordinari* per la vendita a fascicoli, ogni 16 pagine o frazione | **L. 1.500** |

### Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

| | |
|---|---|
| Abbonamento annuale | **L. 154.000** |
| Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione | **L. 1.500** |

### Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

| | |
|---|---|
| Abbonamento annuale | **L. 100.000** |
| Prezzo di vendita di un fascicolo | **L. 8.000** |

### Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1998
**(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)**

| | |
|---|---|
| Abbonamento annuo (52 spedizioni raccomandate settimanali) | **L. 1.300.000** |
| Vendita singola: ogni microfiches contiene fino a 96 pagine di Gazzetta Ufficiale | **L. 1.500** |
| Contributo spese per imballaggio e spedizione raccomandata (da 1 a 10 microfiches) | **L. 4.000** |

*N.B.* — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%.

### PARTE SECONDA - INSERZIONI

| | |
|---|---|
| Abbonamento annuale | **L. 451.000** |
| Abbonamento semestrale | **L. 270.000** |
| Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione | **L. 1.550** |

*I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per* l'estero*, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle* annate arretrate*, compresi i supplementi ordinari e straordinari, sono* raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

**Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA**
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082146/85082189

* 4 1 1 1 0 0 2 1 1 0 9 8 *

**L. 1.500**